



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (Giada) 209.217.1/2021

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 8.214.1/2021

Att. 7

All Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8435]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8435]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A- Ambiente, energia e territorio
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8435] **SANTHIA' e CARISIO (VC) – Progetto di un Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: EG EDO S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e. p.c.

All' Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
(sabap-no@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza Speciale PNRR

e. p.c. *Alla* U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza Speciale PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in*

2



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO l’allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 25, rubricato *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.



VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti”*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che riporta “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”*.

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l’art. 41, comma 4, e l’Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all’art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 (*“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*) e l’abrogazione del D.lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, che riporta *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, che riporta *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota DGABAP prot. n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale



per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *“Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”*.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che **EG EDO S.r.l.** ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto in oggetto (allora acquisita dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 18434 del 17/05/2022), di seguito perfezionata.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U. 0050374 del 31/03/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati di progetto, consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico in area agricola a vocazione risicola nel comune di Santhià, località Sant'Alessandro, su di una superficie catastale di oltre 140 ettari, di cui circa 108 ettari recintati, come anche buona parte delle opere di connessione (pari a circa 7,4 km). La sottostazione elettrica (punto di raccolta "Cascina Baraggia") e la stazione Terna ("Carisio") sono previste in condivisione con altri impianti nel comune di Carisio, configurate in entra-esce all'elettrodotto 380 kV esistente Rondissone – Turbigo. Secondo quanto dichiarato dal Proponente, la procedura di validazione delle opere di rete relative alla realizzazione della Stazione Elettrica di trasformazione 380/132 kV "CARISIO", del punto di raccolta "CASCINA BARAGGIA" e del relativo collegamento in cavo AT interrato, è stata affidata alla Juwi Development 09 Srl, titolare di altro progetto di impianto agrovoltaico ubicato nel vicino Comune di Buronzo (ID_VIP_ 8264), con il quale sono stati condivisi i medesimi elaborati di progetto delle opere di rete. Dal punto di vista impiantistico, i pannelli fotovoltaici verranno organizzati in stringhe costituite da inseguitori monoassiali a doppia vela installate "a terra", per un totale di 127.712 moduli bifacciali in silicio monocristallino di altezza massima di circa 4,40 metri. La componente agricola sarà costituita da produzione di erbacee da foraggio e da coltivazione di soia/ frumento, con integrazione di produzione di miele (n. 100 arnie) ed allevamento elicicolo. Secondo il Proponente (*cf.* SIA pag.69) i terreni destinati alla realizzazione delle strutture fotovoltaiche non presentano "singolarità" del paesaggio legate a beni architettonici ed archeologici (isolati o complessi), né elementi di particolare pregio estetico, storico e artistico. Benché l'area d'impianto rientri fra le *“Aree di attenzione ...per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio...”* ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183, la Società afferma che *“... nonostante l'area di impianto ricada nell'areale del Consorzio per la Produzione del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, la stessa presenta una conduzione agricola che NON risulta aver mai prodotto riso DOP e/o utilizzato materie prime vincolate ad alcun disciplinare”*. Inoltre in riferimento agli impatti dichiarati delle opere di connessione, esse prevedono un percorso su viabilità esistente, con attraversamenti di corsi d'acqua tutelati ed in parte limitrofi alla riserva Naturale della Garzaia (SIC e ZSC e ZPS IT1120005). Le opere di mitigazione consisteranno in piantumazioni e rinfoltimenti a valenza plurima con specie autoctone lungo parte del perimetro dell'impianto (ed in alcune porzioni interne), mentre non sono previste opere di mitigazione per la sottostazione elettrica.

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui



trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- **Soprintendenza Speciale per il PNRR** nota prot. n. 5112 del 05/04/2023, con cui ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP, di voler esprimere le proprie determinazioni a seguito della consultazione degli elaborati redatti dal Proponente per il rilascio del provvedimento di VIA, riferendo anche rispetto all'autorizzazione paesaggistica a seguito della riformulazione dell'art. 25, co. 2 - *quinques* del D.Lgs.152/2006;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli** nota prot. n. 5254 del 19/04/2023 (*cf.* Allegato 1), con cui ha espresso la necessità di richiedere chiarimenti e integrazioni al progetto di cui trattasi;
- **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP** nota prot. interno n. 6669 del 03/05/2023, con cui ha comunicato di concordare con le richieste avanzate dalla Soprintendenza ABAP nella nota del 19/04/2023 (*cf.* Allegato 2);
- **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP** nota prot. interno n. 6221 del 21/04/2023 (*cf.* Allegato 3), in cui riporta di concordare con la richiesta di chiarimenti espressa dalla Soprintendenza ABAP;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 6845 del 04/05/2023 (*cf.* Allegato 4), con cui ha chiesto chiarimenti e integrazioni al Proponente per il progetto di cui trattasi;
- **EG Edo S.r.l.** nota del 30/06/2023 (acquisita dalla SS-PNRR con prot. n. 14487 del 13/07/2023), con cui ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni della Società Semplice Agricola Bio Carlo 1906 SB;
- **EG Edo S.r.l.** nota del 28/07/2023 (acquisita dalla SS-PNRR con prot. n. 16609 del 04/08/2023), con cui ha trasmesso riscontro alla richiesta di documentazione integrativa della Scrivente;
- **EG Edo S.r.l.** nota del 31/07/2023 (acquisita dalla SS-PNRR con nota prot. n. 16957 del 09/08/2023), con cui ha trasmesso le controdeduzioni alla nota della SABAP di Novara prot. n. 5254 del 19/04/2023;
- **EG Edo S.r.l.** nota del 02/08/2023 (acquisita dalla SS-PNRR con nota prot. n. 17867 del 18/08/2023), con la quale la Società ha trasmesso "*... tutta la documentazione revisionata e integrata a seguito delle osservazioni e richieste di integrazione ricevute dagli enti locali in merito al progetto ...*";
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 17948 del 18/08/2023, con cui ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Novara e alle UU.OO. DG ABAP della SS-PNRR Servizi II e III la pubblicazione della documentazione integrativa redatta dal Proponente, richiedendo pertanto le definitive valutazioni di competenza;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli** nota prot. n. 11806 del 31/08/2023 (*cf.* Allegato 5), con cui ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo reso in senso favorevole subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- **U.O. DG ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 20655 del 18/09/2023, con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio (*cf.* Allegato 6);
- **U.O. DG ABAP - Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. interno n. 5145 del 13/02/2024 (*cf.* Allegato 7), con cui ha espresso il proprio contributo istruttorio;



- **EG Edo S.r.l.** nota del 04/10/2023 (acquisita dalla SS-PNRR con prot. n. 22754 del 05/10/2023) con cui ha trasmesso l'elaborato denominato "*FTV22CP05-AMB-R-13-Relazione agronomica_Rev#1_signed*" – revisione n. 1 della Relazione Agronomica.

CONSIDERATO il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Novara nelle note del 19/04/2023 del 31/08/2023, in cui si riporta che, per quanto riguarda i beni architettonici e paesaggistici, l'area di impianto dei pannelli fotovoltaici non risulta interferire direttamente con beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e III del D.Lgs.42/2004, tuttavia si riscontrano interferenze dirette dei cavidotti con beni tutelati, ed in ogni caso:

- l'impianto risulta tangente ad aree boscate vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g);
- Il cavidotto risulta interferire direttamente con l'area buffer del bene tutelato Castello di Nebbione degli Avogadro (D.M. 10/06/1991);
- ai sensi della Parte III, art.142, comma 1 lettere c), f) e g), i cavidotti attraversano aree boscate e corsi d'acqua tutelati (Torrente Elvo); il percorso dei cavidotti risulta tangente alla Riserva naturale della Garzaia (SIC e ZSC e ZPS IT1120005), inoltre la realizzazione di nuovi tralicci, quali componenti necessarie al collegamento con la linea esistente Turbissone – Turbigio, è prevista all'interno della fascia di rispetto di 150 metri del torrente Odda.

CONSIDERATO che dall'analisi dell'area vasta del contesto paesaggistico di riferimento, si evidenziano ulteriori beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del Codice ed ulteriori contesti:


- a circa 5 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea* (SIC e ZSC IT1110020);
- a circa 8 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 16 giugno 1953, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in riva al lago di Viverone, sita nell'ambito del Comune di Viverone*;
- a circa 9 km in direzione nord dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato*;
- in direzione ovest a circa 8 km dal campo fotovoltaico, *Sito palafitticolo dell'arco alpino: Lago di Viverone - Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - Sacri Monti e Siti Palafitticoli*.

Dal punto di vista paesaggistico particolarmente critica è la porzione di impianto situata ad est dell'autostrada, sia per la qualità dei suoli che dei valori paesaggistici e culturali, data anche la vicinanza con il centro storico di Carisio, oltre al percorso del cavidotto che lambisce l'area del castello di Avogadro, la Riserva della Garzaia e l'attraversamento dell'Elvo nei pressi di un vecchio mulino abbandonato.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo, sebbene di esito favorevole, ha segnalato una serie di criticità non ritenute trascurabili nell'ambito delle valutazioni di competenza anche a fronte delle numerose osservazioni pervenute, in particolare la significativa estensione dell'impianto che insiste su un ambito di paesaggio agrario di pianura sostanzialmente integro e omogeneo e che l'impianto proposto si dimostra poco coerente rispetto al sistema della trama e delle giaciture del paesaggio agrario consolidato derivante dalla specializzazione colturale (risaie). La Soprintendenza ABAP inoltre evidenzia che l'impianto proposto, anche per la scelta delle colture previste in progetto, va a sostituirsi ad una conduzione agricola risicola tutt'ora in esercizio, tipica e caratterizzante che si fregia del riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese e che, ai sensi delle Linee guida del DM 10 settembre 2010, rientrerebbe pertanto tra le aree non idonee (in quanto sono ricomprese le aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale).



La Soprintendenza ABAP inoltre, in merito agli aspetti paesaggistici evidenzia ancora che l'impianto così come le cabine in comune con Carisio presentano un ingente impatto paesaggistico direttamente correlato alle superfici territoriali occupate e alla modificazione del paesaggio agricolo consolidato, posto in zona "DOP", difficilmente mitigabile nella sua totalità. Ancora, il competente ufficio periferico riporta che non si possono escludere eventuali interferenze visive dell'impianto rispetto a taluni beni culturali presenti nell'intorno, nel raggio di circa 10 chilometri, e, in particolare, di strutture fortificate poste in posizione elevata e panoramica, dai quali si gode di ampi scorci visuali sul territorio circostante. Per quanto attiene gli aspetti archeologici, la Soprintendenza ABAP evidenzia inoltre che l'ambito territoriale interessato dalla realizzazione del progetto, presenta un elevato potenziale archeologico contraddistinto da numerosi ritrovamenti e siti archeologici a partire dalla preistoria (Eneolitico) e, con maggiore evidenza, nell'età del Bronzo e nella successiva età del Ferro. In merito alla stima del rischio archeologico relativo, la Soprintendenza attribuisce un grado di rischio archeologico relativo medio per la realizzazione del campo agrivoltaico e per il cavidotto, con l'eccezione del tratto presso il castello Nebbione con un grado di rischio archeologico alto. Infine, l'Ufficio periferico, rispetto al riscontro fornito dal Proponente in merito alla richiesta di documentazione integrativa, evidenzia che alcune richieste non sono state ottemperate, altre solo parzialmente.



Elaborazione SSPNRR – Immagine dell'impianto e dei vincoli presenti ai sensi della Parte II e III del D.Lgs.42/2004 all'interno di un'area buffer di 2 km dal progetto dell'impianto


CONSIDERATO che per quanto attiene ai beni archeologici, non sussistono dichiarazioni di interesse culturale nell'area di impianto e non risulta che le opere in progetto interferiscano direttamente con beni



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

archeologici noti, tutelati *ope legis* ai sensi del combinato degli articoli 91 e 10, comma 1, del D. lgs. 42/2004; tuttavia la Soprintendenza ABAP di Novara segnala che a circa un chilometro a sud-ovest dell'impianto agrivoltaico in progetto, il P.R.G.C. del comune di Santhià (cfr. TAV. AT4.1), individua un'"*area a rischio archeologico*", di cui all'art. 54 delle NTA. La Soprintendenza ABAP nell'ambito delle proprie valutazioni riporta come non possa comunque essere esclusa, date le caratteristiche del territorio dall'elevato potenziale archeologico, la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo. Elemento avvalorato anche dagli elaborati di archeologia preventiva redatti dal Proponente; difatto nell'area del sito di impianto e lungo il percorso dei cavidotti sono stati individuati n. 52 siti di interesse archeologico, di cui n. 3 attestazioni lineari, n. 8 attestazioni poligonali e n. 41 attestazioni puntuali (cfr. immagine sottostante). Da segnalare è inoltre, per quanto riguarda il tracciato dei cavidotti, l'attribuzione di potenziale ALTO nel tratto corrispondente all'Area 3, a seguito degli indizi di frequentazione delle aree per la presenza in età romana, a monte del Castello Nebbione, dell'itinerario *Vercellae-La Bessa*.

TAV.01a - Carta degli elementi di interesse archeologico - particolare



SABAP-TO_2023_00070-ML_000002

Carta degli elementi di interesse archeologico, elaborata dal Proponente

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di chiarimenti e integrazioni della Scrivente del 05/05/2023 in merito al punto n. 2 il Proponente ha evidenziato che, rispetto al richiesto confronto con le *Linee guida del MASE in materia di impianti agrofotovoltaici*, queste ultime "*... non hanno alcuna forza di legge ...*"



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

producendo, comunque, un aggiornamento della relazione agronomica. Si deve evidenziare che la richiesta della Scrivente nasceva dalla necessità di riscontrare in che misura l'impianto proposto fosse conforme alle "buone pratiche" definite nelle linee guida le quali chiariscono quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico. Tra i requisiti fondamentali vi è quello per il quale l'impianto proposto deve consentire di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola sul sito di installazione, garantendo, al contempo, la produzione energetica da fonti rinnovabili, obiettivo che il presente progetto disattende, in quanto, come dichiarato dal medesimo Proponente nelle proprie controdeduzioni "... si conferma che la componente agronomica di progetto non ricomprende, ad oggi, quella risicola ...". Il Proponente, inoltre, in merito alle richieste alternative localizzative (e quindi in riscontro al punto n. 5 della richiesta di chiarimenti e integrazioni della Scrivente) afferma che quella proposta appare "... la soluzione di miglior compromesso che consente pressocchè di annullare le esternalità negative ...", e riporta nel SIA che "... il sito destinato alla realizzazione dell'impianto ... non presenta singolarità del paesaggio, né elementi di particolare pregio estetico, storico e artistico ..." affermazioni in netto contrasto con quanto tuttavia rilevato dal competente Ufficio periferico di questo Ministero nel proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che in merito alla *compatibilità del progetto di cui trattasi con le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale*, si evidenzia che l'impianto risulta ricadere all'interno degli Ambiti di Paesaggio n. 23 e n. 24, denominati rispettivamente *Baraggia tra Cossato e Gattinara* e *Pianura Vercellese*. Tra gli indirizzi ed orientamenti strategici dell'ambito di Paesaggio n. 23, si riportano i seguenti:

- per gli aspetti storico-culturali è prevista la conservazione del paesaggio delle baragge e del tessuto storico a esso connesso, con particolare attenzione agli impatti provocati dalle infrastrutture viarie e per l'energia;
- necessità di una tutela rivolta al patrimonio culturale inteso come sistema di beni integrato nel proprio contesto [...].
- per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale, tutti gli interventi devono essere orientati a incentivare la conservazione e il ripristino delle alberate campestri, sia di singole piante, sia di formazioni lineari (siepi, filari, fasce boscate), radicate lungo corsi d'acqua, fossi, viabilità, limiti di proprietà e appezzamenti coltivati, per il loro grande valore paesaggistico, identitario dei luoghi, di produzioni tradizionali e naturalistico, funzione di portaseme, posatoi, microhabitat, elementi di connessione della rete ecologica, di fascia tampone assorbente residui agricoli.

Tra gli indirizzi ed orientamenti strategici dell'ambito di Paesaggio n. 24, nel comune di Santhià, corrispondente all'area dalla Dora Baltea al Sesia si riportano i seguenti:

- valorizzazione della produzione risicola con la creazione di filiere intergrate, produzione, lavorazione, commercializzazione e promozione culturale, connesse alla promozione del prodotto (marchio DOP) e alle prospettive di territorialità a esse legate [...];
- recupero del ruolo e degli aspetti di rete tematica del sistema delle pievi, del patrimonio monumentale ecclesiastico e del sistema dei castelli e borghi diffusi sul territorio;
- ripristino della ferrovia storica Santhià-Arona e Novara- Varallo Sesia anche in funzione turistica;
- definizione di forme di fruizione dolce del territorio con il recupero della viabilità minore, in particolare delle strade alzaie e di servizio per la manutenzione della rete irrigua;
- oltre che definite tra le emergenze fisico naturalistiche le risaie "... nel loro insieme costituiscono un'emergenza naturalistica e paesaggistica; alcune loro porzioni, insieme a risorgive e zone umide seminaturali, talora sede di garzaie, sono protette come Siti della Rete Natura 2000, due Riserve naturali e due ZPS per l'avifauna".



CONSIDERATO in particolare che l'area d'impianto del progetto, in riferimento alla Tav. 3 del PPR rientra all'interno della perimetrazione dell'unità di paesaggio n. 2405 – "Grange Agatine" – Tipologia 4 - "Naturale/rurale, alterato episodicamente da insediamenti", così identificate:


- caratterizzate da una consolidata e riconosciuta relazione tra sistemi insediati rurali tradizionali e loro contesti anche con aspetti naturali, in cui tuttavia sono presenti modificazioni puntuali ma significative, indotte da nuove infrastrutture, dispersione insediativa o attrezzature per attività produttive o turistiche, in molti casi accompagnate da diffusi processi di abbandono con notevoli incrementi delle aree boscate. Data la rilevanza dei siti e dei panorami, il senso di perdita di risorse paesaggistiche risulta talora più intenso della effettiva incidenza delle trasformazioni, per lo più concentrate lungo assi o in siti definiti ma ad alto impatto visivo (cfr. PRR – Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, pag. 16-17).

CONSIDERATO che l'ambito interessato dal progetto in oggetto è quello caratterizzato dagli insediamenti rurali disciplinati dall'art. 40 delle NTA del PPR, poiché fortemente caratterizzato dalla fitta maglia agraria solcata da un capillare sistema irriguo fatto di torrenti, rii e canali irrigui (cfr. tavole 2 e 4 del PPR); vigono in particolare le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 16. *Territori coperti da foreste e boschi*;
- Art. 32. *Aree rurali di specifico interesse paesaggistico*:
 - [1] c) Sistemi paesaggistici rurali di significativa caratterizzazione dei coltivi: le risaie,
 - [4] I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:
 - a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi disegni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
 - b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).
- Art.40. *Insediamenti rurali*:
 - [1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi. Gli insediamenti rurali sono distinti in varie morfologie insediative: Nel caso specifico si tratta prevalentemente della tipologia di cui al comma [2], lettera e) "*aree rurali di pianura e collina (m.i. 10)*";
 - Presenza stratificata di sistemi irrigui tra i quali, il Naviletto della Mandria ed il Canale Depretis, rispettivamente ad ovest ed a est dell'impianto in progetto;
 - Gli elementi lineari o areali identificati nella tav. P4 del Ppr tra le componenti storico – culturali e percettivo identitarie quali: la viabilità storica posta ad ovest e a sud delle aree di progetto e quella ferroviaria (linea Santhià – Biella), gli episodi edilizi indicati come "*Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale*", il percorso panoramico della A4, nella porzione che discende da Salussola verso Dorzano e quelli del lago di Viverone e il fulcro naturale sostanziato dalla "*Parte emergente della Serra Morenica di Ivrea*";



- Il sistema dei “Castelli di pianura”, molti dei quali sono beni architettonici tutelati con vincolo diretto, tra cui si segnala, per la vicinanza all’area di progetto, il Castello di Nebbione degli Avogadro, tutelato con vincolo diretto (D.M. 10/06/1991);
- il sistema di cascine diffuse capillarmente sul territorio poste nelle vicinanze delle aree di progetto (tra queste la più prossima è la cascina a corte chiusa denominata Sant’Alessandro collocata a sud – ovest dell’area a nord della linea autostradale A4), indicati come elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica. In direzione ovest a 5 km dall’impianto Cavaglià (Bi), la Chiesa cimiteriale di Santa Maria del Bibbione (indicata nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito ed elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica): tra le altre si menziona la Tenuta Sant’Alessandro, caratterizzata dalla tipologia a corte, individuata come elemento di valore di carattere documentario ai sensi dell’art. 24 del PTCP.



Elaborazione SSPNRR – Estratto tavola 4 del PPR: Art.32 (puntinato tratteggio azzurro) ed Art.40 (retino omogeneo giallo)


CONSIDERATO che la realizzazione del presente progetto potrebbe avere delle ripercussioni sui seguenti beni individuati ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del PTCP, che prescrive che gli interventi di trasformazione del territorio non possono modificare o danneggiare gli elementi strutturanti il territorio agrario (strade significative, conformazione altimetrica del terreno, pendii, terrazzamenti, elementi qualificanti della vegetazione, fontanili, fossi, canali e corsi d’acqua, elementi architettonici caratteristici).

CONSIDERATO che, rispetto a quanto esplicitato nell’elaborato “Cumulo con altri progetti”, e cioè la valutazione effettuata dal Proponente sugli impatti cumulativi derivanti dalla presenza di altri impianti FER realizzati ed in valutazione, si evidenzia che da una verifica effettuata dalla Scrivente risultano essere in valutazione statale, oltre quelli indicati dal Proponente, i seguenti progetti in un’area compresa tra i due ed i cinque chilometri, tutti afferenti alla stessa Stazione elettrica “Carisio”:



- **ID_VIP: 8264:** Progetto di un impianto Agrivoltaico, della potenza pari a 92,27 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Buronzo (VC) – Proponente Juwi Development 09 S.r.l.;
- **ID_VIP: 10087:** Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "Parco fotovoltaico della Benna" ricadente nel territorio dei comuni di Formigliana e Carisio (VC) e delle relative opere di connessione alla RTN, potenza nominale dell'impianto fotovoltaico 61 MW" – Proponente MYT Development Initiatives S.r.l.;
- **ID_VIP: 10429:** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Impianto solare Agrivoltaico da 47,36 MWp - Madama Live" localizzato nel comune di Salussola e relative opere di connessione alla sottostazione Terna di Carisio - Madama Live S.r.l.


Preme sottolineare, a proposito del cumulo degli impatti derivati, che tutti i progetti sopra citati si riferiscono ad impianti di grosse dimensioni ed afferiscono allo stesso punto di raccolta, denominato "Cascina Baraggia" ed alla medesima stazione Elettrica di nuova previsione denominata "Carisio": difatti per stessa dichiarazione della Società proponente, gli elaborati riguardanti la realizzazione alla Stazione Elettrica di trasformazione 380/132 kV "CARISIO", del punto di raccolta "CASCINA BARAGGIA" e del relativo collegamento in cavo AT interrato è stata affidata alla società Juwi Development 09 Srl, titolare di un progetto di impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Buronzo (ID_VIP 8264).



Elaborazione immagine della SS-PNRR



PRESO ATTO delle valutazioni della Società proponente sull' idoneità delle aree interessate dal progetto, espresse nell'elaborato *FTV22CP05-AMB-R-21-Aree OPE LEGIS_Rev#1*, che tuttavia non comprendono le stazioni elettriche previste nel comune di Carisio e che si concludono con la dichiarazione di assenza di vincoli pregiudizievoli all'installazione. Tuttavia tali valutazioni non tengono conto del fatto che il territorio dei comuni di Santhià e Carisio rientrano nella perimetrazione delle aree DOP del riso vercellese (cfr. immagine sottostante). Pertanto non risulta condivisibile quanto affermato dalla Società ovvero che < ... *In relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, le aree di progetto NON ricadono all'interno dei "siti inidonei" elencati nell'Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e/o in "aree non idonee" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Piemontese 14 dicembre 2010, n. 3-1183 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010" ... > .*



Elaborazione SSPNRR – Estratto dalla Cartografia storica della perimetrazione (in verde) del "Comprensorio del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese", con individuazione del progetto in valutazione

CONSIDERATO inoltre che, in merito all' idoneità delle aree, il *Piano Energetico Ambientale Regionale* del Piemonte, approvato con DCR n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022, individua i siti e le aree non idonei alla realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, selezionati ai sensi del D.M. del 10.09.2010, con propria Deliberazione n. 3-1183 del 14.12.2010 dalla Giunta Regionale. Il PEAR dispone che " ... *Nel caso in*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricolo in cui si intende realizzare l'impianto ... rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi idonei" (cfr. Allegati al Piano Energetico Ambientale Regionale, pag. 54).

CONSIDERATO quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023 della Regione Piemonte n. 58-7356 recante *"Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021"* con cui dispone tra l'altro che *"... le aree agricole ad elevato interesse agronomico sono le aree agricole riconducibili a quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e) del DM 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti: agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.) e che, di conseguenza, la stessa Regione riconosce all'area di intervento interessata da coltivazioni D.O.P. un elevato interesse agronomico.*

CONSIDERATO quindi che, a seguito di tutte le valutazioni effettuate in merito alle aree idonee, si evidenzia come buona parte del lotto "C" dell'impianto, la cui realizzazione è prevista in area agricola ad est dell'autostrada Serenissima A4, oltre che rientrare all'interno della perimetrazione per la produzione DOP del riso vercellese, si colloca in zone contigue ad aree boscate che difatto costituiscono un corridoio ecologico di connessione tra il Canale Depretis a sud-est ed il Naviletto della Mandria a nord ovest, e, di conseguenza, rappresenta un elemento di forte disturbo ambientale per il naturale sviluppo delle componenti paesaggistiche individuate, compresa la modifica dei canali irrigui.

CONSIDERATO quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP di Novara, nel proprio parere endoprocedimentale del 31/08/2023 ovvero *< ... che l'impianto, così come progettato, coprirebbe un'estensione di 103,07 ha, un areale tale da risultare difficilmente "assorbibile" nel paesaggio e nell'ambiente circostante interrompendo di fatto la continuità del tessuto agricolo di risaia a presidio Dop, con relativi segni fisici e simbolici che strutturano il territorio irriguo (si valuti che percorrendo la carreggiata nord da est in direzione Torino, appena superata la fascia fluviale del torrente Elvo, si osserverebbe un'estensione di pannelli a perdita d'occhio misurato in circa 1,4 km e che la distanza tra lo spigolo nord – ovest e quello sud – est del campo coprirebbe circa 2,3 km); considerato che la documentazione prodotta non fornisce elementi sufficienti che possano escludere l'interferenza visiva tra l'impianto e taluni beni culturali presenti in posizione ravvicinata o elevata nell'intorno nel raggio di circa 10 km (in particolare i castelli); considerata altresì la piena visibilità delle limitrofe ferrovia Biella-Santhià, Autostrada A4 Torino-Trieste, ferrovia A.V. Torino-Milano, considerato che la ferrovia Biella-Santhià viene individuata quale viabilità storica e patrimonio ferroviario dal quale si fruisce del paesaggio tipico della baraggia e delle risaie e tenuto conto della vocazione turistica che negli ultimi anni sta sempre più investendo il territorio in sinergia tra soggetti pubblici e privati; considerato in altri termini che l'impianto è del tutto fuori scala rispetto alla tessitura del paesaggio locale e ritenuta inammissibile una interruzione del paesaggio per una così ampia superficie, ai fini di tutelare il paesaggio agricolo, che al momento si presenta integro ...".*

CONSIDERATO che la fascia arboreo/arbustiva di mitigazione di alcuni tratti dell'impianto, non risulta efficace e tale da mitigare gli impatti visivi dell'impianto proposto. Si evidenzia infatti l'elevato impatto visivo dell'impianto dovuto sia alla grande estensione che all'altezza dei pannelli fotovoltaici; non è stata correttamente valutata la vicinanza del campo fotovoltaico alla ferrovia Biella-Santhià (viabilità storica-panoramica), dichiarando che solamente in corrispondenza di un punto localizzato (A) si avrà alta visibilità dell'impianto, senza però adottare adeguate misure di mitigazione per tutto il lato nord visibile (cfr. FTV22CP05-AMB-08b_2 E ftv22cp05- AMB-R-08d-REV1-2di2). Risultano assenti misure mitigative sul lato



nord, a nord dell'Autostrada, dichiarato dallo stesso proponente come di ALTA visibilità dalla ferrovia Biella-Santhià (viabilità storica panoramica). Complessivamente le misure mitigative proposte non sono comunque sufficienti ad occultare e/o smorzare l'impatto di ingenti dimensioni, specialmente in corrispondenza dei punti maggiormente visibili dalle percorribilità stradali e ferroviarie esistenti (si veda a titolo di esempio elaborato FTV22CP05-AMB-R-08d-FotosimulazioniRev_1_2di2 pagine 7e 9). E' stata, infine, mantenuta una configurazione "rigida" dei sestri d'impianto al solo scopo di agevolare eventuali interventi manutentivi.

CONSIDERATO che rispetto alle richieste di approfondimento delle opere di mitigazione, la Società proponente ha provveduto incrementando la piantumazione di fasce/aree vegetate perimetrali a conformazione lineare; ha previsto inoltre la creazione di n. 4 aree umide, aventi forme per nulla naturalistiche, di n. 4 cumuli di pietrame, che dal punto di vista paesaggistico hanno poca rilevanza anche in riferimento alle collocazioni prescelte e alle dimensioni eccessivamente limitate rispetto alle proporzioni dell'impianto, tenuto conto inoltre che le opere mitigative – complessive, nel loro insieme, occuperebbero solamente l'8% circa dell'intera superficie catastale impegnata.

CONSIDERATO che l'impianto agrovoltaiico, anche per la stessa scelta delle colture previste in progetto andrebbe a sostituirsi ad una conduzione agricola risicola, tuttora in esercizio, tipica e caratterizzante, posta in un territorio che si fregia del riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese; inoltre, i risultati attesi in termini paesaggistici ed ecologici, derivanti dalla messa a dimora di piante erbacee, per un periodo trentennale, si preannuncia tutt'altro che scontato in quanto, la matrice argillosa dei suoli, legata alla coltivazione del riso, non sembrerebbe altrettanto adatta ad altre tipologie colturali.

CONSIDERATO inoltre che dal layout di progetto, appare chiaro come la disposizione dei pannelli fotovoltaici vada ad incidere in modo significativo sul sistema dei canali irrigui di deflusso delle acque, facenti parte di un più ampio sistema territoriale della coltura risicola DOP, attraverso l'eliminazione di alcuni tratti, soprattutto nella porzione d'impianto ad est dell'autostrada, connotata dal lotto C; inoltre la presenza di ben n. 11 differenti settori recintati in modo autonomo con reti perimetrali metalliche concorre negativamente all'enfaticizzazione delle nuove macroaree.

CONSIDERATO che non sono stati prodotti gli opportuni approfondimenti progettuali con elaborati in scala adeguata con evidenza delle opere ricadenti all'interno delle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 specialmente per quanto riguarda le fasi di cantierizzazione e costruzione dell'opera.

CONSIDERATO che a seguito delle integrazioni richieste in riferimento al Piano di monitoraggio ambientale delle componenti paesaggio e beni culturali, il Proponente non ha ottemperato alle richieste, focalizzandosi esclusivamente sul controllo della permanenza della fascia vegetale perimetrale all'impianto (cfr. FTV22CP05-AMB-R-15-Progetto di monitoraggio_Rev#1).

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la localizzazione della sottostazione e della SE di Terna (non ancora realizzata), la realizzazione di fabbricati impiantistici, inseriti nel paesaggio unicamente in base ad esigenze funzionali, in un'area agricola avente caratteristiche di alto valore agronomico, oltre che circoscritto all'interno della perimetrazione del Consorzio della Baraggia vercellese di produzione risicola DOP, concorre negativamente alla frammentazione del paesaggio agrario: le stazioni elettriche comporteranno un ingente consumo di suolo (3.054 mq la sottostazione e 42619 mq la nuova stazione elettrica), oltre che ad interporli alla rete ferroviaria storica Santhià – Rovasenda (cfr. Tav.4 PPR).





Elaborazione SSPNRR - Localizzazioni stazione elettrica "Carisio" e collegamenti alla rete aerea esistente

CONSIDERATO che la cabina utente prevista dalla EG Edo nel punto di raccolta si estenderà per circa 150 metri quadrati con altezza di circa 4 metri e, come riportato dal Proponente "... potrà essere di tipo tradizionale, con struttura in c.a. e tamponature in muratura di laterizio rivestite con intonaco di tipo civile, oppure di tipo prefabbricato (struttura portante costituita da pilastri prefabbricati in c.a.v., pannelli di tamponamento prefabbricati in c.a., finitura esterna con intonaci al quarzo o graniglia minerale). La copertura, a tetto piano, sarà opportunamente coibentata ed impermeabilizzata. Gli infissi saranno realizzati in alluminio anodizzato...", tuttavia non si riscontra alcun tentativo di inserimento nel contesto paesaggistico delle opere sopra descritte.

CONSIDERATO inoltre che la costruzione della sottostazione elettrica e della Stazione Terna, implica la realizzazione di un sistema di illuminazione esterno con 2 torri faro a corona mobile alte 35 metri, equipaggiate con proiettori orientabili e paline di illuminazione con altezza di 9 metri.

CONSIDERATO che a parere della Scrivente, non appaiono opportunamente approfonditi gli effetti ambientali causati dalla realizzazione delle Stazioni elettriche nei pressi della Cascina Baraggia ed in parte interferenti con aree sottoposte a vincolo (art. 142 del D.lgs. 42/2004, comma 1 lettera g). Difatti le sottostazioni elettriche, che comporteranno un ingente consumo di suolo come sopra riportato, insistono su un contesto agricolo integro, vocato a riso DOP di Baraggia. Altresì nella documentazione presentata dalla Juwi Development 09 S.r.l., il richiedente asserisce che, a fine vita impianto, non è prevista la rimozione di tali strutture. Le misure mitigative sono del tutto insufficienti e non vengono previste specifiche misure compensative riferite al suddetto consumo di suolo agricolo oggetto di esproprio nei confronti dei contadini proprietari.

CONSIDERATO che in merito alle valutazioni sulle alternative progettuali (cfr. SIA pag.66-68), le indicazioni fornite dal Proponente hanno riguardato in realtà solo le motivazioni della scelta del sito stesso proposto, disattendendo, quindi, quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell'articolo 22 del D. lgs. 152/2006 in cui si dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere almeno determinate informazioni, tra le quali *"d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali"*.

CONSIDERATE le numerose osservazioni pervenute e pubblicate sul sito web del MASE, da parte di associazioni e di agricoltori risicoli dell'area, le quali evidenziano i forti impatti che ne deriverebbero dalla sostituzione colturale e dalla modifica del sistema irriguo, frutto di storiche ed importanti opere di bonifica e costituito da un fitto sistema di canali. E' inoltre importante sottolineare come la natura argillosa della Baraggia non appare garantire una buona resa delle coltivazioni, ad eccezione del riso, a causa del naturale ristagno d'acqua.

CONSIDERATO che il territorio interessato dal presente progetto, comprese le opere annesse, rientrano, come sopra annunciato, all'interno della perimetrazione del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese, al cui interno si trovano, tra gli altri, i comuni di Santhià e Carisio (interessati dalle opere in progetto), storicamente vocato alla coltivazione risicola e provvisto di un *Disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta "riso di Baraggia biellese e vercellese"*.

CONSIDERATO che il disciplinare *"Riso di Baraggia biellese e vercellese DOP"* riconosce l'esclusività del prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso *"integrale"*, *"raffinato"* e *"parboiled"* e definisce delle specifiche regole per il processo produttivo che deve essere monitorato da apposite strutture di controllo secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. L'articolo 6 del predetto disciplinare recante *Elementi di legame con l'ambiente geografico*, riconosce il territorio situato al confine nord-est della Regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella un *"... ambiente ecologico ... particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni ..."* che riguardano, tra le altre:

- suoli di origine morenica costituiti da limi, argille e sabbie;
- suoli e sottosuoli generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di humus;
- i terreni, all'analisi chimica sono carenti di calcare e sono poveri di componenti fosforici e potassici oltre che di sostane umiche;
- i terreni presentano un sistema di irrigazione delle colture garantito dalla canalizzazione e dai corsi d'acqua che scendono dalle Alpi e dalle Prealpi, contribuendo, nella modesta presenza di inquinanti per la loro origine, a favorire un ambiente protetto;
- le temperature e l'umidità dell'aria presenti in quelle zone, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso, determinando una più rapida maturazione;
- le condizioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione di un particolare habitat a nicchia ecologica protetta, all'interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, l'Elvo e i rilievi prealpini.

CONSIDERATO che l'area di progetto ricade in un territorio inserito nel *Catalogo dei Paesaggi rurali nazionali* redatto dall'allora Ministero per le politiche agricole alimentari forestali (MIPAAF) ovvero la *"Baraggia vercellese e biellese"* in ragione dell'omogeneità del paesaggio risicolo. Il predetto catalogo (oltre ad essere strumento di conoscenza e conservazione del paesaggio italiano patrimonio molto fragile continuamente esposto a minacce legate a processi economici e sociali a livello internazionale), ha posto in evidenza la significatività dei terreni baraggivi oggetto all'inizio del XX secolo di bonifica, che ha portato alla



conversione di molti terreni baraggivi in risaie, dove oggi si coltiva il "riso di Baraggia biellese e vercellese" DOP. Il Catalogo riporta che la vulnerabilità dell'area è elevata e già molto del paesaggio storico è andato perso, evidenziandone pertanto la necessità di una maggiore conservazione.

CONSIDERATO che non risulta pervenuto alla Scrivente o pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica il parere della Regione Piemonte.

CONSIDERATO che la **Provincia di Vercelli** con nota prot. n. 13454 del 26/04/2023 ha formulato parere negativo alla realizzazione dell'intervento.

CONSIDERATO che il **Comune di Santhià – Ufficio Tecnico Ambiente** con nota prot. n. 8421 del 18/04/2023 nel rendere le proprie osservazioni manifesta perplessità sull'enorme superficie dell'impianto e quindi sulla relativa perdita di terreno agricolo coltivato a risaia; nello specifico il comune evidenzia la propria preoccupazione sulla trasformazione dell'attuale sistema di irrigazione già di per sè colpito dalle variazioni climatiche. Il Comune inoltre evidenzia che per quanto attiene agli impatti cumulativi il Proponente non ha preso in considerazione 2 impianti di cui quello autorizzato nell'ambito della procedura di SUAP e quello in VIA denominato "*Impianto fotovoltaico discarica Santhià Truffaldina e opere connesse da realizzarsi su terreni di proprietà comunale*".

CONSIDERATE inoltre le Osservazioni pervenute, pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- *osservazioni del sig. Piero Gariglio;*
- *osservazioni dei sig.ri Stefano Maggi, Andrea Maggi e Annamaria Maggi in data 03/05/2023;*
- *osservazioni dell'Associazione Irrigazione Ovest Sesia in data 18/04/2023;*
- *osservazioni dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore in data 19/04/2023;*
- *osservazioni dell'Associazione Legambiente del Vercellese e della Valsesia in data 04/05/2023;*
- *osservazioni dell'Associazione Confagricoltura Unione Interprovinciale Agricoltori di Vercelli e Biella in data 19/05/2023;*
- *osservazioni della Società Semplice Agricola Bio Carlo 1906 SB in data 12/06/2023.*

CONSIDERATO che sulla base di quanto riportato nelle succitate osservazioni è evidente che i territori oggetto di intervento sono interessati da coltivazioni a risaia da diverse generazioni e che per tutto il territorio interessato dalla realizzazione dell'impianto saranno apportate modifiche alla rete irrigua che potrebbe essere interrotta con conseguente forte aggravio dei costi di gestione.

VISTE le *Controdeduzioni* elaborate dal Proponente alle osservazioni pervenute, pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra le quali si citano le seguenti:

- *Controdeduzioni della Società EG Edo S.r.l. alla nota prot. 66579 del 26/04/2023 recante le osservazioni del Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese;*
- *Controdeduzioni della Società EG Edo S.r.l. alla nota prot.66579 del 26/04/2023 recante le osservazioni della Provincia di Vercelli - Settore Ambiente e Territorio Servizio VIA;*
- *Controdeduzioni della Società EG Edo S.r.l. alla Delibera n 15-6825 del 04.05.2023 e relativo Allegato 1 recante le osservazioni della Regione Piemonte - Giunta Regionale;*
- *Controdeduzioni della Società EG Edo S.r.l. alla nota prot 81848 del 19.05.2023 recante le osservazioni di Confagricoltura Vercelli e Biella;*
- *Controdeduzioni della Società EG Edo S.r.l. alla nota prot 61487 del 18.04.2023 recante le osservazioni dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia;*
- *Controdeduzioni della Società EG Edo S.R.L. alla nota prot 95811 del 12.06.2023 recante le osservazioni della Società Semplice Agricola Bio Carlo 1906 SB.*

CONSIDERATO che rispetto alle *Controdeduzioni* sopra riportate, si deve riscontrare che il Proponente



riporta:

- una erronea interpretazione dell'art. 20 delle NTA del PPR riconoscendo a tale articolo la sola finalità di salvaguardare le aree agricole con particolare valore agronomico, sostenendo che tale presupposto trova conferma negli obiettivi di tutela perseguiti con il presente progetto. Il Proponente tuttavia non tiene conto del fatto che il predetto articolo 20 fa esplicito riferimento, tra le aree ad elevato interesse agronomico, a quelle riconosciute dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine. In particolare, il comma [2] del succitato articolo, definisce tra gli obiettivi, il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio come anche la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali, tra cui le canalizzazioni; per quanto riportato, si ritiene, di conseguenza, che gli obiettivi individuati dall'art. 20 delle NTA del PPR, non risulterebbero perseguiti dal progetto in esame;
- il riferimento alla DGR n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 della Regione Piemonte e non alla successiva Deliberazione del 31 luglio 2023 n. 58-7356 della Regione, con cui sono state approvate le indicazioni sulla installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole di elevato interesse agronomico. La predetta delibera dispone di installare solamente impianti fotovoltaici di tipo agrovoltaiico sugli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);
- che nonostante il sito di intervento ricada nell'areale del Consorzio per la produzione del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, la stessa presenta una conduzione agricola che NON risulta avere mai prodotto riso DOP e/o utilizzato materie prime vincolate ad alcun disciplinare, tuttavia il medesimo Consorzio di bonifica riporta che i terreni interessati dal progetto hanno facoltà di produrre riso di particolare pregio e denominazione d'origine;
- che non prevede una variazione di indirizzo produttivo (e/o riconversione dell'attività agricola), bensì una conversione colturale (da riso a una consociazione di frumento tenero e soia) con incremento della redditività, tuttavia le Linee Guida in merito al mantenimento dell'indirizzo produttivo richiedono in ogni caso il mantenimento delle coltivazioni DOP e IGP (< ... *Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP...*>, cfr. Linee Guida, p. 23);
- di aver scelto colture meno idroesigenti capaci di risentire meno delle conseguenze dei cambiamenti climatici lasciando maggiore disponibilità di risorsa idrica per le produzioni DOP dell'area e, in generale, per gli altri consorziati, tuttavia non tiene conto dello snaturamento della identità locale di un territorio come quello interessato dal sito di impianto, ma giustificando i propri intenti progettuali in favore della produzione DOP altrui (che comunque riconosce) e per la quale ammette il presupposto di una adeguata rete idrica che sarebbe tuttavia alterata dalla realizzazione dell'impianto proposto.

CONSIDERATO che il presente progetto, a parere della Scrivente, disattende quanto disposto dalla Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici realizzate dal gruppo di lavoro coordinato dal MASE nel giugno 2022, in particolare, non riscontra:

- il REQUISITO A, atteso che, la coltivazione agricola prevista non valorizza il potenziale produttivo agricolo dell'area che, per natura, è vocata alla coltivazione risicola e non a quella prevista dal Proponente la quale sostituisce del tutto quella originaria dei luoghi;

20



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- il REQUISITO D, in quanto il sistema agrivoltaico previsto non consente di verificare la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, essendo coinvolta, come dichiarato dal Proponente la sola Società Agricola Sant’Alessandro proprietaria e già conduttrice di parte dei fondi);
- il REQUISITO E in quanto il sistema agrivoltaico previsto, non consente di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici già per il solo fatto che è prevista la conversione del terreno umido alla coltivazione in asciutta.

CONSIDERATO quanto riportato nelle Linee Guida del MASE ovvero che:

- *il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come agrivoltaico (...);*
- *il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di impianto agrivoltaico avanzato e, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1- quater e 1 – quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l’impianto come meritevole dell’accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche;*
- *il rispetto dei requisiti A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l’accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell’ambito dell’attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. Sviluppo del sistema agrivoltaico, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.*

CONSIDERATO che il venir meno del REQUISITO A che è alla base di tutte condizioni richiamate nelle *Linee guida* sopra indicate, non consente di poter considerare l’impianto di cui trattasi rispondente a quanto disposto dalla succitate Linee guida.

VISTO il DM 10 settembre 2010 dell’allora Ministero dello sviluppo economico recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, in particolare alla Parte IV – INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO, dove tra i Criteri generali si riporta che:

16.4. Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In particolare, all’Allegato 3 (paragrafo 17), *Criteri per l’individuazione di aree non idonee* definisce tra quelle da non considerare idonee:

- *le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo.*

CONSIDERATO che, a concorrere alla coltivazione risicola delle aree coinvolte dal progetto di cui trattasi c’è il *Consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese* che realizza e gestisce opere irrigue e di difesa del suolo, tra cui una fitta rete di canali che porta acqua alle terre coltivate a risaia di cui si riporta l’immagine a seguire in cui è definito il perimetro del comprensorio del consorzio in cui rientrano i comuni di Buronzo e Carisio interessati dall’intervento di cui trattasi.




forte impatto paesaggistico generato dalla presenza dei moduli fotovoltaici in un territorio definito dal Piano paesaggistico regionale come *area di agricoltura di pregio caratterizzante il paesaggio agrario della Baraggia Vercellese* e che, la realizzazione dell'impianto comporta una sostanziale modifica del terreno a risaia in terreno a coltivazione in asciutta, generando, di conseguenza, la trasformazione di un ambiente pressochè paludoso in un ambiente secco con inevitabili conseguenze climatiche e alle falde acquifere. La realizzazione dell'impianto proposto andrebbe a snaturare la vera identità produttiva del territorio, mettendo a repentaglio la mano d'opera agricola quotidianamente impegnata nella coltivazione del riso e quindi nella preservazione del "mare a quadretti" tipico delle risaie piemontesi.



Immagine tipo del "mare a quadretti" dalle colline del Monferrato

CONSIDERATO che l'impianto in esame, di conseguenza, non appare tale da garantire la continuità dell'attività risicola esistente, depauperando il potenziale produttivo dei terreni interessati, i quali, come dichiarato dal Consorzio di tutela della DOP riso di Baraggia Biellese e Vercellese *"... hanno facoltà di produrre riso di particolare pregio e denominazione d'origine. Riso di Baraggia biellese e vercellese DOP su cui è stato dimostrato uno straordinario legame con l'ambiente geografico. Nel 2006 il Comitato scientifico DOP, IGP, STG della Commissione Europea per il riso di Baraggia biellese e vercellese ha potuto constatare l'eccezionale specificità della zona di produzione. Per produrre riso di Baraggia biellese e vercellese DOP nei terreni in oggetto non è necessaria alcuna autorizzazione. E' sufficiente coltivare seguendo il disciplinare di produzione e facendo comunicazione all'organismo di controllo (Ente Nazionale Risi) entro il 31 maggio di ogni anno ..."*.






MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che dalle immagini sopra riportate si evince in tutta chiarezza la trama agricola che caratterizza il paesaggio delle risaie piemontesi la cui integrità, per alcune significative porzioni di territorio, consente di tramandare nel tempo una tipologia di paesaggio unica della Regione Piemonte.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D.lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento.

CONSIDERATO che la Soprintendenza territorialmente competente, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati e allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATI i contributi istruttori delle UU.OO. DG-ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dagli uffici competenti; visti i contributi istruttori della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della SS-PNRR e della U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della SS-PNRR; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del**



Progetto di un Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico sito nei comuni di Santhià e Carisio (VC) proposto da EG EDO S.r.l.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
15.02.2024
13:46:41
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
ripresa e resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico

Risp. al prot. n. 5112 del 05.04.2023

Ns. prot. n. 4716 del 06.04.2023

Class. 34.43.01/160.2

34.43.01/746.2

Oggetto: Santhià e Carisio (Vc)

VIA - Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico.

Richiesta parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP di Novara e contributo istruttorio alla U.O. DG-ABAP servizio II e III

Proponente: ED EDO S.r.l.

D. Lgs 152/2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Parere endoprocedimentale di competenza/Richiesta di documentazione integrativa

In riferimento al progetto in argomento, esaminati gli elaborati presenti sul sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9038/13299>, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prot. n. 5112 del 05.04.2023;

Si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alle Circolari n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC e n.11 del 08.03.2022 del Direttore Generale ABAP / Soprintendenza Speciale per il PNRR;

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

– //

Nelle immediate vicinanze:

- A circa 5 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei Comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d'Ale, Cossano C.se, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo C.se, Bollengo e Burolo;*
- A circa 8 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 16 giugno 1953, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in riva al lago di Viverone, sita nell'ambito del Comune di Viverone;*



- A circa 9 km in direzione nord dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato*;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Interferente per una tratta del cavidotto di connessione,

- Torrente Elvo, posto a circa 2,5 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 1,90 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Riserva naturale della Garzaia di Carisio a circa 3 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 2,00 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

Nelle immediate vicinanze:

- Rivo dei Laghetti, posto a circa 2,5 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Torrente Elvo, posto a circa 2,5 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 1,90 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Riserva Naturale della Garzaia di Carisio a circa 3 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 2 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- Torrente Edda, posto a circa 1 km in direzione nord dalle SE "Carisio". Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- varie aree boscate, sovente localizzate lungo le aste fluviali sopramenzionate e diffusamente collocate nell'intorno sia delle aree destinate al campo fotovoltaico sia di quelle per le cabine di trasformazione. Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Territoriale Provincia VC (PTCP), approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24 febbraio 2009.

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 In particolare si evidenzia la cogenza delle prescrizioni di cui agli artt. 14, 20 delle Norme di Attuazione del PPR
Si segnalano altresì interferenze con i contenuti degli artt. 16, 22, 25, 30, 31, 32, 34 delle N.T.A. del P.P.R.



1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- In direzione nord-est a circa 3 Km dal campo fotovoltaico, interferente per una tratta del cavidotto di connessione, Riserva Naturale della Garzaia di Carisio, lettera f) dell'art. 142 del Codice – SIC e ZSC e ZPS IT1120005 Garzaia di Carisio;
- In direzione ovest a circa 8 Km dal campo fotovoltaico, Lago di Viverone – SIC e ZSC IT1110020;
- In direzione ovest a circa 8 km dal campo fotovoltaico, Sito palafitticolo dell'arco alpino: Lago di Viverone - Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - Sacri Monti e Siti Palafitticoli.

1.1.f si segnalano altresì:

- gli elementi lineari o areali identificati nella tav. P4 del Ppr tra le componenti storico – culturali e percettivo identitarie quali: la viabilità storica posta ad ovest e a sud delle aree di progetto e quella ferroviaria (linea Santhià – Biella), gli episodi edilizi indicati come “Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale”, il percorso panoramico della A4, quello che discende da Salussola verso Dorzano e quelli del lago di Viverone e il fulcro naturale sostanziato dalla “Parte emergente della Serra Morenica di Ivrea.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- In direzione nord-est – est a circa 1,3 km Carisio (VC), Castello Avogadro in loc. Nebbione, D. M. 10/06/1991 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione nord – est a circa 4,7 km dalle stazioni di trasformazione Buronzo (VC), Castello, Not. Min. 20.04.1921, 19.04.1921, 10.12.1921, 18.07.1924 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione est a circa 4,3 km dalle stazioni di trasformazione Balocco (VC), Castello, Not. Min. 20.11.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione nord – ovest a circa 7,8 km dalle stazioni di trasformazione Massazza (BI), Castello degli Avogadro della Motta, Not. Min. 22.09.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito);
- In direzione sud a circa 4,5 km dalle stazioni di trasformazione Santhià (Vc), Castello di Vettignè, D.D.R. n. 24 del 30.01.2014 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione nord – ovest a circa 7 km dall'impianto Roppolo (BI), Castello, Not. Min. 23.09.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito);
- In direzione sud a circa 5 km dall'impianto Santhià (VC), Torre di Teodolinda detta anche la Turruta, Not. Min. 26.05.1908 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione sud - est a circa 6,7 km dalla stazione di trasformazione Casanova Elvo (VC), Castello, Not. Min. 20.11.19458 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione sud - ovest a tot km dall'impianto Alice Castello (Vc), Castello, Not. Min. 25.09.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito);
- In direzione sud - ovest a 8,2 km dall'impianto Alice Castello (Vc), Chiesa di San Nicolao Vescovo, R.R. 25.06.1981;



1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- In direzione ovest a 5 km dall'impianto Cavaglià (Bi), Chiesa cimiteriale di Santa Maria del Bibbione (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito ed elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);

e ogni altro bene immobile di proprietà pubblica o assimilata (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D. Lgs. 42/2004) avente più di 70 anni, nelle vicinanze delle linee in progetto.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.

- //

1.2.d. si segnalano altresì:

- il sistema di cascine diffuse capillarmente sul territorio poste nelle vicinanze delle aree di progetto (tra queste la più prossima è la cascina a corte chiusa denominata Sant'Alessandro collocata a sud - ovest dell'area a nord della linea autostradale A4);

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame (ovvero, dall'impianto agri-voltaico e dal cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale, ovvero nelle sue immediate vicinanze non sussistono immobili o aree dichiarate di interesse culturale (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice del D.Lgs. 42/2004.

1.3.b. Allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto non interferiscono direttamente con beni archeologici già noti o tutelati *ope legis*. Si deve rimarcare tuttavia che la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo (dunque, ai sensi delle norme sopra citate, ricadenti nella tutela *ope legis*), nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato degli impianti di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, come esplicitato nei paragrafi successivi.

1.3.c. Alla distanza di circa 1 km a sud ovest dell'area dell'impianto agrivoltaico, il P.R.G.C. del comune di Santhià (rif. Elaborato AT4.1) individua una "area a rischio archeologico", di cui all'art. 54 delle NTA Si evidenzia che per dette aree, riconosciute dalla pianificazione urbanistica è richiesto il preventivo parere della Soprintendenza per progetti, anche privati, che comportino scavi di terreni non precedentemente manomessi. Occorre evidenziare al riguardo che l'individuazione di aree ad elevato potenziale archeologico e delle relative misure di tutela archeologica preventiva nel rispetto delle competenze statali, è demandata ai piani regolatori dall'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area su cui si intende realizzare l'impianto è sita nel comune di Santhià (VC), località S. Alessandro, per quanto concerne l'impianto principale; nel comune di Carisio (VC) per quanto riguarda il cavidotto di connessione e il punto di raccolta "Cascina Baraggia". L'area lorda destinata ad impianto e locali tecnici, delimitata dalla recinzione perimetrale, misura 114,48 ha, e dista circa 4.3 km nord-ovest dal centro abitato di Santhià, circa 8.2 km nord-est dal Comune di Alice Castello, circa 5.6 km est dal centro di Cavaglià, 5.7 km sud-est dall'abitato di Dorzano, circa 6.4 km sud-est



da Salussola, circa 2 km sud-ovest dall'abitato di Carisio, 10.4 km ovest dal Comune di Casanova Elvo, 9 km nord-ovest da San Germano Vercellese, 9 km nord-ovest dal comune di Crova, 7 km nord dall'abitato di Tronzano Vercellese. L'area risulta posta a cavallo della Autostrada A4 Torino-Trieste.

I terreni oggetto di intervento si presentano sub-pianeggianti e, ad oggi, sono adibiti alla coltivazione di erbacee di pieno campo (prevalentemente riso e soia). L'area di progetto si inserisce in uno scenario pianeggiante, in una compagine territoriale dove la componente agricola, tipica della zona, è costituita principalmente da risaie alternate a seminativi in aree non irrigue, boschi di latifoglie e limitate aree a destinazione d'uso industriale e/o commerciale.

L'intervento presentato dal proponente, sulla base di quanto dallo stesso dichiarato negli allegati progettuali, consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico installato a terra con una potenza di picco complessiva pari a 76.6 MWp, con stringhe opportunamente distanziate per evitare ombreggiamenti e consentire un'ottimale crescita vegetale, caratterizzato da n. 127.712 moduli in silicio monocristallino (tecnologia bifacciale), installato su strutture ad inseguimento (tracker) monoassiale. Si prevede inoltre un cavidotto interrato (costituito da 4 tubazioni di diametro 200mm, per il transito ciascuno di una singola trincea di cavi MT – tensione di elettrodotto 30kV) per la connessione tra la cabina di smistamento MT, localizzata nell'impianto fotovoltaico, con la stazione di trasformazione AT/MT da realizzarsi nel punto di raccolta di Carisio in prossimità della nuova Stazione Elettrica di trasformazione 380/312 kV "Carisio".

Sulla base dei contenuti degli elaborati di progetto la realizzazione dell'impianto prevede il prosieguo delle attività di conduzione agraria dei terreni, che costituirebbero la componente "agricola" dell'agro-voltaico con previsione di: semina di un erbaio destinato alla raccolta come fieno o foraggio verde per il bestiame; coltivazione di soia avvicendata a frumento tenero; installazione di 100 arnie per attività apistica finalizzata alla produzione di miele; realizzazione di un allevamento di lumache (elicicoltura).

Si prevedono inoltre le realizzazioni di opere accessorie quali lievi sbancamenti, recinzione dell'area e impianti di illuminazione e videosorveglianza.

Gli impatti paesaggistici generati sono pertanto da valutarsi relativamente:

- al campo fotovoltaico a terra, posto in un ambito agricolo pressoché integro privo di episodi antropici in dissonanza con la vocazione agricola dei luoghi;
- al cavidotto, che sebbene interrato, ma che nelle fasi di cantiere impatterebbe direttamente con aree di elevato valore paesistico/naturale "Riserva Naturale della Garzaia di Carisio";
- al punto di raccolta "Cascina Baraggia" anch'esso collocato in un ambito agricolo pressoché integro.

Campo Fotovoltaico dell'impianto proposto

L'impianto che occuperebbe una superficie di 114,48 ha, (ma che se nella relazione tecnico descrittiva viene descritto di 114,48 ha, in relazione paesaggistica viene indicato di 103,73 ha) appare sproporzionata rispetto al paesaggio agrario di pianura, sostanzialmente integro e omogeneo, punteggiato da cascine isolate e radi insediamenti lungo lo sviluppo dell'Autostrada A4 Torino-Trieste, caratterizzato da una maglia agraria fitta e parcellizzata che, nel periodo di allagamento dei campi, acquisisce il tipico aspetto del "mare a quadretti" fortemente tipizzante e identitario della pianura vercellese; le visuali ad ampio raggio che, percorrendo l'autostrada, la ferrovia (linea A.V. Milano-Torino e linea Biella-Santhià), le strade primarie, secondarie o poderali, si aprono sulla trama agraria verrebbero interrotte dalla presenza di un elemento estraneo ed autoreferenziale ancorché parzialmente "mascherato" da filari arborei – arbustivi;

L'intervento si dimostra estraneo e incoerente rispetto al sistema della trama e delle giaciture del paesaggio agrario consolidato derivante dalla specializzazione colturale (risaie) che ha preso il posto delle praterie, delle aree boscate e della baraggia;

L'impianto agro-voltaico, anche per la stessa scelta delle colture previste in progetto, va a sostituirsi ad una conduzione agricola risicola, tutt'ora in esercizio, tipica e caratterizzante, posta in un territorio che si fregia del riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione



d'Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese (si richiamano a tale proposito i contenuti delle linee guida al D.M. 10 settembre 2010, per il quale tra le aree non idonee sono ricomprese le "aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale");

Cavidotto

Non si possono escludere impatti legati al cavidotto, che il proponente descrive come opera completamente interrata, laddove il tracciato intercetta i seguenti corso d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004:

- Torrente Elvo, in corrispondenza del viadotto della SP 3;

Gli impatti del cavidotto, specialmente nelle fasi di cantierizzazione, potrebbero risultare inoltre evidenti per la realizzazione della tratta in prossimità della Riserva naturale della Garzaia di Carisio tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

Stazioni di trasformazione

A Nord dell'impianto fotovoltaico si concentrano le cabine di trasformazione e di consegna per il raccordo con la società Tema Spa; la giustapposizione di fabbricati impiantistici inseriti nel paesaggio unicamente in base ad esigenze funzionali, in un'area agricola, avente le medesime caratteristiche di quella del campo fotovoltaico posta più a sud, concorre negativamente alla frammentazione del paesaggio agrario. Le stazioni elettriche (di trasformazione e di consegna) risultano di cospicue dimensioni e in posizione isolata tra i campi agricoli.

L'ambito paesaggistico, che la toponomastica riconduce alla Baraggia, risulta già segnato dalla presenza di insediamenti specializzati posti lungo l'asta autostradale. Ulteriori elementi, oltretutto posti come già osservato in posizione isolata, di elevati impatto antropico, costituirebbero un forte detrattore visivo nel paesaggio agricolo.

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A., alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

Si ritiene che la documentazione proposta debba essere integrata sin dalla presente fase di VIA per le valutazioni definitive di competenza; i chiarimenti e le integrazioni richieste non si ritengono rinviabili alle successive fasi di progettazione stante la necessità, di seguito evidenziata, di dover prevedere affinamenti progettuali e predisporre soluzioni alternative anche in termini localizzativi.

2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

potenzialmente tutti gli impianti fotovoltaici realizzati o approvati di entità superiore ad 1 Mw nell'ambito territoriale "prossimo" a quello in trattazione ubicati in provincia di Biella e Vercelli. Si anticipa quanto verrà richiesto nel proseguo della trattazione ossia che, visti i contenuti della S.I.A, si ritiene necessaria l'elenco degli impianti che afferiscono al punto di consegna di Carisio (VC) di competenza di Tema SpA, e delle possibili reti di connessione, con fine la corretta valutazione dell'alternativa proposta nell'elaborato 35481a-signed_signed.



2.1.c attestazione della conformità della *Relazione paesaggistica* allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all’eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

Si riscontrano discrepanze tra le superfici interessate dall’intervento riportate nella Relazione Paesaggistica (FTV22CP05-AMB-R-20) rispetto ai contenuti di alti elaborati di progetto (FTV22CP05-TEC-R-04).

2.2. Beni architettonici

2.2.a analisi sulla compatibilità dell’intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell’area o nelle immediate vicinanze:

- non si possono escludere eventuali interferenze visive del campo fotovoltaico, isolato nella trama agraria, rispetto a taluni beni culturali presenti nell’intorno nel raggio di circa 10 km e in particolare di strutture fortificate poste in posizione elevata e panoramica, dai quali si gode di ampi scorci panoramici sul territorio circostante.

2.3 Beni archeologici

2.3.a. Si rileva che lo *Studio di Impatto Ambientale* (elaborato FTV22CP05-AMB-R-02) affronta il tema dei potenziali impatti del progetto sul patrimonio archeologico ancora non emerso (par. 3.10) – che tuttavia, se presente nel sottosuolo, deve considerarsi di proprietà statale e *ope legis* sottoposto a tutela per il combinato degli artt. 10 e 91 del D.Lgs. 42/2004 – facendo riferimento all’analisi dettagliata offerta dalla documentazione relativa al procedimento di Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, a firma del dott. Mauro Lo Castro, acclusa all’istanza di VIA (elaborato FTV22CP05-AMB-R-12).

Detta documentazione - di cui si evidenzia fin da ora la non conformità ai disposti delle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2022, con particolare riferimento all’assenza dell’applicativo (*template*) appositamente progettato per semplificare e uniformare le modalità di raccolta e archiviazione di tali dati e finalizzato a implementare il Geoportale Nazionale dell’Archeologia (GNA) – approfondisce la stima del potenziale archeologico territoriale e dell’impatto archeologico che la realizzazione del progetto potrebbe determinare.

Dal quadro archeologico ivi contenuto, in sintesi, si desume che il territorio in cui si inserisce l’impianto in questione conosce una frequentazione antropica marcata a partire dall’Eneolitico e, con maggiore evidenza, dall’età del Bronzo, come documentato da diversi rinvenimenti archeologici effettuati nella zona, fra cui: il complesso megalitico in comune di Cavaglià (scheda sito n. 25), punte di freccia in selce a San Germano Vercellese (scheda sito n. 35) e mazza in pietra lavorata con foro al centro rinvenuta presso la cascina Chiappine, in comune di Carisio (scheda sito n. 52) All’età del Bronzo di data, infine, un’ascia in bronzo proveniente “*da scavi nel territorio di Santhià*”, di cui si hanno solo notizie bibliografiche. A partire dall’età romana, l’occupazione antropica dell’area, prevalentemente con una vocazione agricola, appare consolidata e testimoniata da numerose evidenze, sia insediative sia funerarie (cfr. Schede sito, *passim*), particolarmente cospicui a Santhià località Pragilardo (a sud-est dell’area di intervento) e nei comuni contermini di Salussola e Dorzano. Nel corso del tardo antico e dell’alto medioevo, oltre alla continuità di occupazione di numerosi siti già noti da età romana, numerosi elementi confermano la vitalità del territorio in esame, in cui si rileva la presenza di nuove aree funerarie (ad esempio, scheda sito n. 19) e apprestamenti a probabile carattere difensivo, quali quello indagato a Cavaglià, località Torrione (scheda sito n. 14). Contestualmente, si assiste all’affermazione del cristianesimo, testimoniata dalla



sempre più frequente presenza di edifici di culto, le cui prime fasi edificatorie si datano, in taluni casi, all'alto medioevo (cfr. schede sito nn. 29 e 45).

Alla luce di quanto sinteticamente richiamato, questa Soprintendenza esprime una valutazione di potenziale archeologico alto per l'areale in cui si inseriscono gli interventi in questione. Per quanto attiene la stima del rischio archeologico relativo, questa Soprintendenza accoglie le valutazioni espresse dal dott. Mauro Lo Castro, con l'assegnazione di un grado di rischio archeologico relativo alto per la realizzazione del campo agrivoltaico, un grado di rischio archeologico medio/basso per il tratto iniziale del cavidotto, fino alla località Nebbione in comune di Carisio, e di un grado di rischio archeologico relativo basso per la restante parte del tracciato.

Ciò detto, si deve evidenziare che **l'effettivo impatto archeologico (in rapporto all'entità degli scavi in programma) del progetto qui esaminato sarà oggetto di valutazione da parte di questa Soprintendenza nell'ambito della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (d'ora innanzi, anche denominata VPIA), avviata dal Proponente contestualmente all'istanza di VIA.** Infatti, come previsto dall'art. 5 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 "ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ivi inclusa la VPIA.

Visti pertanto, i dati emersi nel corso della fase prodromica della VPIA, questa Soprintendenza richiede in particolare:

- l'adeguamento degli elaborati relativi al procedimento di VPIA ai disposti delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2022 e la successiva trasmissione a questo Ufficio;
- per quanto riguarda l'area del campo agri-voltaico, l'attivazione delle procedure di cui all'art. 25, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la realizzazione di una campagna di ricognizione intensiva dell'area;
- sempre nell'area dell'impianto di produzione, la realizzazione di una campagna di sondaggi stratigrafici diretti (la cui entità sarà da valutare anche in base agli esiti delle ricognizioni), da realizzarsi dopo l'ottenimento della disponibilità dei terreni;
- per quanto riguarda lo scavo del cavidotto, di garantire la sorveglianza archeologica in corso d'opera con l'assunzione di tutti gli oneri e i rischi derivanti da eventuali rinvenimenti che dovessero verificarsi in fase esecutiva.

Come richiesto, l'approvazione di tale piano di indagini verrà trasmessa in copia a codesta Soprintendenza Speciale.

Pur considerato che, alla luce degli aggiornamenti normativi recentemente apportati dall'art. 19 comma 2 del D.L. 13 del 23/02/2023 al D.Lgs. 152/2006 – che in particolare ha introdotto il comma 2-sexies all'art. 25 ("in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"), si ritiene che l'esecuzione delle indagini preventive di cui sopra e il completamento della VPIA anche successivamente alla conclusione del presente procedimento e comunque prima dell'avvio dei lavori debbano garantire la compatibilità del progetto con elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo. Si ritiene infatti altamente probabile – viste le caratteristiche dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione – che l'interesse archeologico di questi ultimi si esaurisca attraverso l'indagine stratigrafica esaustiva e pertanto allo stato attuale non si ravvisano radicali situazioni di assoluta incompatibilità con il progetto in discussione.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA



Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in oggetto, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, **al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza**, considerate che le dimensioni e le caratteristiche morfologiche dell'impianto determinano forti criticità in termini di impatti diretti sul paesaggio, ritiene necessario dover richiedere al Proponente, sin dalla presente fase, le seguenti integrazioni e/o chiarimenti:

Tutela monumentale e paesaggistica

1. Rilevate fortissime criticità sull'impianto in oggetto, di portata tale da risultare difficilmente "assorbibile" nel paesaggio e nell'ambiente circostante, **si richiede un approfondimento progettuale con modifica del layout di progetto** che preveda una sensibile e radicale riduzione in termini di estensione dell'impianto, valutando opportuni distanziamenti dalla cascina Sant'Alessandro e dalle zone naturalistiche di corridoio ecologico poste a sud della linea autostradale. Si consideri altresì la vicinanza del campo fotovoltaico con la ferrovia Biella- Santhià, e con la viabilità storica – panoramica.
2. L'ambito interessato dal progetto è quello della pianura risicola fortemente caratterizzata dalla fitta maglia agraria solcata da un capillare sistema irriguo fatto di torrenti, rii e cavi irrigui. Il campo fotovoltaico, così come progettato, non tiene sufficientemente conto dei segni fisici e simbolici che strutturano il territorio, posandosi senza soluzione di continuità ed in modo estensivo e occupando quasi interamente l'area a disposizione; inoltre la proposta di "agro-voltaico", benché presupporrebbe una sinergia tra produzione energetica e attività agricola, viene qui declinata in maniera sbilanciata, marginalizzando di fatto la componente "agricola", ossia quella che potrebbe maggiormente concorrere ad un miglior inserimento ambientale del progetto. Pertanto, a fronte delle forti e sostanziali criticità rilevate, in merito all'estensione, alla densità e alla giacitura dei pannelli, si chiedono degli **approfondimenti progettuali** che tendano ad una progettazione coerente con la trama agraria esistente, e non indifferente ad essa, definita dalle singole camere di risaia, con giacitura maggiormente diradata, introducendo siepe arborate e arbustive con funzione ecologica e paesaggistica anche all'interno della trama;
3. Con riferimento alla fascia fluviale di 150 metri generata dal Torrente Elvo tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1) lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e all'area definita dalla Riserva Naturale della Garzaia di Carisio tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004, si richiede un approfondimento progettuale con elaborati in scala adeguata con evidenza delle opere ricadenti all'interno delle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
4. Considerata l'ingente estensione areale l'opera risulta di difficile mitigazione rispetto alle visuali dominati dall'autostrada e dalla ferrovia ad alta velocità, dalle quali il fruitore percepirebbe un paesaggio fortemente interferito. Si valuti che percorrendo la carreggiata nord da est in direzione Torino, appena superata la fascia fluviale del torrente Elvo si osserverebbe un'estensione di pannelli a perdita d'occhio (misurato in circa 1, 4 km di estensione verso nord). Le "Misure di Mitigazione" così come rappresentate nella tavola FTV22CP05_AMB-R-08c paiono del tutto insufficienti ed inefficaci. Esse propongono una miscelanea di essenze arboree e arbustive disposte, su una profondità di soli 2,00 metri verso la ferrovia Biella-Santhià e su taluni altri tratti rivolti verso la A4, in maniera rigida, schematica e completamente assente in corrispondenza degli angoli (parte maggiormente critica); si prefigura una configurazione lineare "rigida" che non pare né simulare profili boscati ad effetto "naturaliforme" né sembra del tutto aderente alle alberature o siepi arborate che connotavano la trama agraria esistente; a ciò si somma la totale assenza di filari



interni e la completa assenza di filari di mitigazione sul lato nord. Inoltre non si ritrova alcuna argomentazione che illustri il grado di mascheramento atteso nelle diverse stagioni (sono presenti simulazioni del solo periodo di massimo verde estivo) né le tempistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione prefissati. Pertanto, in considerazione delle forti perplessità riscontrate, si chiede di effettuare un **approfondimento progettuale specifico che preveda misure mitigative** “di più ampio respiro” aventi una maggiore consistenza e minor ripetitività formate dalla ampia gamma di essenze autoctone derivate dall’ambiente del bosco planiziale e dalla baraggia biellese-vercellese; le opere di mitigazioni dovranno essere previste anche per le stazioni elettriche.

5. Ricontrata la totale assenza di “*Misure di Compensazione*” a fronte di una previsione progettuale ad elevatissimo impatto paesaggistico, **si richiede di formulare una proposta compensativa** rivolta a ricostituire ecosistemi naturali ed elementi di riqualificazione del paesaggio;
6. Con riferimento al progetto agro-energetico-ambientale schematizzato nell’elaborato FTV22CP05-AMB-R-08c (mitigazioni agro-ambientali), si richiede di specificare, con elaborati di maggiore dettaglio, la conformazione delle aree destinate alla semina e alla piantumazione, anche nel rispetto della maglia agraria esistente; lo stesso approfondimento di dettaglio dovrà essere sviluppato per il campo di elicoltura previsto in progetto; si ribadisce sin d’ora che le proposte colturali nonché quelle relative alla elicoltura paiono del tutto ininfluenti e inefficaci rispetto al tema della riduzione degli impatti paesaggistici;
7. Presa visione della tavola FTV22CP05-AMB-R-08d nella quale sono inserite le fotosimulazioni di progetto, ribadendo quanto già argomentato al punto 4 della presente richiesta di integrazione in ordine all’effetto “*schematico e ripetitivo*” delle misure di mitigazione proposte, si rileva che suddette viste non paiono rappresentare tutte le tematiche e le criticità intrinseche al progetto; pertanto si effettuano le seguenti richieste di integrazione:
 - 7.1 siano aggiunte ulteriori viste ravvicinate tratte da punti significativi dell’immediato intorno (anche dalle cascine, dalla ferrovia, dai campi e dalla viabilità) che rappresentino anche le cabine di trasformazione e i locali tecnici, con maggiore livello di dettaglio architettonico e di mitigazione;
 - 7.2 siano elaborate viste significative interne all’area di impianto;
 - 7.3 siano elaborate viste notturne dalle quali si possa evincere l’impatto luminoso e la percepibilità dello stesso nel contesto;
 - 7.4 siano elaborate viste nelle differenti stagioni, con rappresentazione delle mitigazioni nei periodi autunnali e invernali;
 - 7.5 siano elaborate viste delle opere, se presenti, ricadenti nella fascia fluviale di 150 metri generata dal Torrente Elvo tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1) lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e nell’area definita dalla Riserva Naturale della Garzaia di Carisio tutelata ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004;
 - 7.6 dalla disamina della documentazione disponibile agli atti non si rintracciano **fotosimulazioni relative alla Sottostazione di consegna e alla Stazione elettrica** dalle quali si possano evincere compiutamente le misure mitigative proposte e i relativi impatti; pertanto si chiede di produrre le elaborazioni mancanti avendo cura di rappresentare, almeno a livello di ingombro volumetrico, anche le cabine afferenti agli impianti esistenti o previsti di altri soggetti economici, anche al fine di poterne valutare l’effetto cumulo;Le suddette fotosimulazioni dovranno essere riportate su una *keyplan* di riferimento su cui indicare i relativi punti di ripresa.
8. Con riferimento allo FTV22CP05-AMB-R-08b Elaborato grafico - Studio di intervisibilità, considerata l’estensione del campo, la presenza nell’intorno, nel raggio di circa 10 km, di



beni ed aree aventi valore culturale, paesaggistico storico e ambientale, si ritiene che l'elaborato sia parziale poiché non vengono analizzati tutti i luoghi "sensibili" o più rappresentativi del territorio, e non del tutto realistico laddove vengono utilizzate immagini 3d satellitari, le quali presentano un livello di definizione non adeguato e un "appiattimento" delle altimetrie. Pertanto si richiede quanto segue:

- 8.1 Che differentemente da quanto sin ora fatto, l'analisi venga condotta dai punti più elevati e significativi dei nuclei storici (a titolo esemplificativo si cita Alice Castello zona della motta con Castello e Chiesa di San Nicolao Vescovo);
 - 8.2 Siano ricognite tutte le cascine poste nell'intorno concentrando l'analisi di intervisibilità su quelle aventi valore storico – documentale;
 - 8.3 tenuto conto della posizione elevata e panoramica della maggior parte dai beni culturali e paesaggistici posti nell'intorno del campo agro-voltaico e delle stazioni di consegna e di trasformazione), sia completata l'analisi all'interno del bacino visivo indicato (raggio 10 km circa) tenendo conto dei beni elencati al punto 1.1 e 1.2 del presente parere e più in generale dai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 a partire da tutti gli elementi ricogniti tra le componenti percettivo-identitarie e storico – culturale della tav. P4 "Componenti paesaggistiche" del Ppr ed individuando ulteriori beni o siti eventualmente non mappati;
9. Al "Piano di dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi" (FTV22CP05-TEC-R-04), si chiede di indicare anche la rimozione o meno delle opere minori quali il campo di elicicoltura e delle arnie presenti, oltre che una rappresentazione schematica della restituzione del terreno da destinare alle coltivazioni agricole pre-intervento (risaie);
10. Visti i contenuti della S.I.A, si ritiene necessaria l'elenco degli impianti che afferiscono al punto di consegna di Carisio (VC) di competenza di Terna SpA, e delle possibili reti di connessione, al fine della corretta valutazione dell'alternativa proposta nell'elaborato 35481a-signed_signed.
11. Si richiede di chiarire se l'estensione areale dell'impianto indicata nella relazione paesaggistica pari a 103, 73 ha sia da intendersi come mero errore materiale rispetto a quanto indicato negli altri elaborati.

Tutela archeologica

Per quanto attiene la tutela archeologica, considerato che – come precedentemente indicato – il progetto in esame è sottoposto a Verifica preventiva dell'interesse archeologico, si ritiene che il completamento di detta procedura secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (con le indagini preventive e le misure di tutela in corso d'opera e, ove necessario, lo scavo stratigrafico esaustivo delle evidenze riscontrate durante dette indagini) potrà consentire di superare impatti significativi dell'opera in esame, dal momento che (come già esplicitato) si ritiene altamente probabile che le esigenze di tutela di dette evidenze si esauriscano attraverso lo scavo esaustivo (comma 9, lett. A dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016).

Per tale motivazione, si chiede inoltre che:

- con riferimento alla possibile necessità di condurre indagini stratigrafiche in estensione nelle aree interessate dal progetto allo scopo di indagare esaustivamente eventuali evidenze archeologiche individuate durante l'espletamento della separata procedura di VPIA, siano previste a tale scopo idonee risorse economiche nelle successive fasi progettuali;



Questo Ufficio, viste le richieste di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo, rimane in attesa della trasmissione delle integrazioni richieste e a disposizione per qualsiasi eventuale informazione in merito.

I Responsabili del procedimento
arch. M. Brustio/dott.ssa F. Garanzini

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa. Michela Palazzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate*





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto: **[ID: 8435] Comuni di Santhià e Carisio (VC).** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza di picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico.
Procedura ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (VIA-PNIEC)
Proponente: EG EDO s.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Unità operativa prot. n. 5112 del 05.04.2023, vista la nota prot. n. 5254 del 19.04.2023, assunta agli atti con prot. n. 6058 il 20.04.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (di seguito "Soprintendenza") ha comunicato le proprie valutazioni, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si rappresenta quanto segue.

Nella richiamata nota la Soprintendenza, nell'esplicitazione degli impatti verificati o potenziali delle opere sui beni archeologici, ha posto in evidenza che l'intervento si inserisce in un contesto dall'alto potenziale archeologico e presenta fattori specifici di rischio archeologico, dettagliati in relazione alle diverse articolazioni del progetto. L'Ufficio ha accolto le valutazioni contenute nella documentazione prodotta dal Proponente relativa alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), segnalandone, tuttavia, la non conformità alle disposizioni delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 (di seguito 'Linee Guida'), in quanto mancante della compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS.

La Soprintendenza ha anticipato che sulla base dei dati disponibili - e del conseguente rischio archeologico relativo riscontrato- si rendono necessarie, per l'area dell'impianto di produzione, l'attivazione delle procedure di cui all'art. 25 c.8 e ss. del D. Lgs. 50/2016, consistenti in una campagna di ricognizione intensiva in base alla quale saranno stabiliti sondaggi stratigrafici, e, per la realizzazione del cavidotto di connessione, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera. Lo stesso Ufficio ha inoltre richiesto l'adeguamento ai sensi delle Linee Guida degli elaborati relativi al procedimento di VPIA, utili a precisare il piano delle indagini da eseguire.

Infine, considerata la possibilità di dovere effettuare scavi in estensione nelle aree interessate dal progetto, sulla scorta degli esiti della prima fase della procedura di VPIA, la Soprintendenza ha richiesto di prevedere l'accantonamento delle somme necessarie a questo scopo nel Quadro Economico del progetto.

Ciò richiamato e premesso, per quanto di competenza, si concorda con la Soprintendenza in ordine alle carenze documentarie rilevate, alla definizione del rischio archeologico relativo, alla necessità di attivazione della successiva fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico e alle conseguenti richieste di integrazioni, così come specificate nel



richiamato parere (par. 2.3, pp. 7.8, par. 3, p. 11).

Risulta, pertanto, necessario che il Proponente si attivi tempestivamente, inviando alla Soprintendenza competente la documentazione integrativa richiesta, anche al fine di perfezionare con la stessa l'accordo previsto dal c. 14 del medesimo art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie delle indagini prescritte.

Si sottolinea, inoltre, che, sebbene il c. 2-*sexies* dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 42/2004, la loro realizzazione resta comunque preordinata all'avvio dei lavori.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri
(tel. 06/67234847 – sara.neri@cultura.gov.it)

Sara Neri

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8435] SANTHIÀ E CARISIO (VC) – Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza
picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: ED EDO S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 5112 del 05/04/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 5254 del 19/04/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, considerate le dimensioni e le caratteristiche morfologiche dell'impianto e i molteplici beni architettonici presenti sul territorio, al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza, si concorda con la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza.

Il funzionario supplente della U.O.2
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 209.214.1/2021

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8435]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8435]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla EG EDO S.r.l.
c.a. dott. Matthias Schmidl
(mschmidl@enfinity.global
egedo@pec.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8435] SANTHIA' E CARISIO (VC) – Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: EG EDO S.r.l.

Richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di progetto.

c. p.c.

Alla Regione Piemonte
A1600A- Ambiente, energia e territorio
A16161A – Sviluppo energetico sostenibile
A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

03/05/2023



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e. p.e.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
(sabap-no@pec.cultura.gov.it)

e. p.e.

Alla U.O. DG ABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP

e. p.e.

Alla U.O. DG ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Direzione generale ABAP

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prot. n. 5112 del 05/04/2023, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha espresso le proprie valutazioni di competenza con nota prot. n. 5254 del 19/04/2023 (cfr. Allegato 1);

considerato che la U.O. Direzione generale ABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. interno n. 6669 del 03/05/2023, ha comunicato di concordare con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP di Novara in ordine alle carenze documentarie rilevate (cfr. Allegato 2);

considerato che la U.O. Direzione generale ABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. interno n. 6221 del 21/04/2023, ha comunicato di concordare con la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza competente (cfr. Allegato 3);

visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione redatta dal Proponente, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

ritenuto necessario chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di valutare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio, generati dall'intervento di cui trattasi:

1. si chiede di **riscontrare le richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio** per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 5254 del 19/04/2023 (da p. 9 a 12 del parere della Soprintendenza ABAP, cfr. Allegato 1) avendo cura di tenere in debito conto quanto ritenuto necessario dalla U.O. Direzione generale ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza speciale per il PNRR, con il contributo istruttorio del 03/05/2023 (cfr. Allegato 2);
2. considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale "Agrivoltaico" e che il 27/06/2022 l'allora Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le "*Linee Guida in materia di Impianti Agri-voltaici*" (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>) alle quali il Proponente non sembra fare riferimento nel SIA, che descrivono "... *le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti*



agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola ...", si chiede di produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai "requisiti" e alle "caratteristiche" definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette Linee Guida;

3. si chiede di voler fornire chiarimenti sulle **modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l'abbinato impianto fotovoltaico** (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) **con le attività agricole previste** (dovrà essere esplicitata l'indicazione dei titolari delle attività agricole indicate);
4. preso atto di quanto riportato dal Proponente nell'elaborato denominato *"Inquadramento cumulo con altri progetti"*, si chiede di voler elaborare un **modello 3D virtuale** dell'area oggetto di intervento, dando evidenza dell'impianto di progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione previste; il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti FER già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva, consentendo di riscontrare chiaramente la collocazione dell'impianto di progetto rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra l'impianto di cui trattasi e quelli già esistenti, le emergenze di interesse culturale e/o paesaggistico presenti;
5. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA al paragrafo 3.13. *Analisi dello scenario di base e ipotesi alternative* ovvero che *"... analizzando le alternative ragionevoli si può affermare che l'ipotesi progettuale adottata per il caso specifico possa essere considerata il miglior compromesso in termini di vivibilità, equità e realizzabilità - elementi caratterizzanti il concetto di sostenibilità -, in ragione i) della localizzazione dei lotti di impianto su particelle catastali contrattualizzate non altrimenti delocalizzabili, ii) della perpetrazione dell'uso agricolo delle superfici con il coinvolgimento dei conduttori del fondo e/o di aziende locali e iii) dell'utilizzo di tecnologie ad alta resa allo stato disponibili sul mercato ..."*, si chiede di voler esplicitare, tramite grafici e relazione, quali siano state le **alternative ragionevoli** effettivamente prese in considerazione;
6. si chiede di voler predisporre un **Piano di monitoraggio ambientale** in cui dovranno essere prese in considerazione le componenti paesaggio e beni culturali; nell'elaborato richiesto dovranno essere esplicitate in dettaglio le relative attività di monitoraggio nelle fasi *ante operam*, corso d'opera e *post operam*.
7. si chiede di voler **chiarire se la coltivazione agronomica di progetto comprenda o meno quella risicola**, tipica della zona in cui è prevista l'installazione dell'impianto; tale richiesta di chiarimento nasce dalla contraddittorietà presente negli elaborati di progetto dove, da un lato il Proponente riporta che la coltivazione di erbacee da pieno campo (riso o soia) sarà perpetrata anche ad impianto realizzato e dall'altro invece evidenza che le attività agronomiche prevederanno la semina di un erbaio, la coltivazione di soia avvicendata a frumento tenero, l'installazione di arnie e la realizzazione di un allevamento di lumache (come riportato nella figura 36 del SIA);



8. visto quanto asserito dalla Società rispetto al fatto che le coltivazioni risicole contribuiscono ad una acidificazione superficiale dei suoli con progressiva riduzione della fertilità e che tale affermazione non risulta, a parere della Scrivente, tale da giustificare la previsione di coltivazioni diverse da quella del riso soprattutto nel caso specifico in cui la conduzione risicola è tutt'ora in esercizio (stante tra l'altro la sua riconosciuta eccellenza che costituisce storicamente un punto di forza del territorio in cui è prevista la installazione del presente impianto), si chiede, nel caso in cui il Proponente abbia escluso la coltivazione del riso (v. riscontro al punto 8), di voler valutare la possibilità di prevederla fornendo, di conseguenza, le **opportune specificazioni tecniche in merito agli accorgimenti ritenuti necessari per la pratica di tale tipo di coltivazione** giustificando adeguatamente la compatibilità della coltivazione risicola con l'impianto industriale previsto;

9. preso atto dell'elaborato denominato *Inquadramento aree idonee D.L. 199/2021* (cfr. elaborato con codice FTV22CP05-AMB-R-21), tenuto conto di quanto previsto dal predetto decreto e della idoneità delle aree prossime a reti autostradali e industriali (autostrada A4 Torino-Trieste e area industriale SICOR), si chiede al Proponente di **valutare la possibilità di una nuova configurazione progettuale, che preveda la disposizione dell'impianto interamente incluso in area idonea.**

Le integrazioni sopra richieste (dal punto n. 1 al punto n. 9) devono essere riportate nel SIA e in tutti gli elaborati di progetto, evidenziando le parti testuali con colore differente e i nuovi elaborati con codice identificativo di rimando, al fine di consentire un immediato riscontro alla Scrivente e agli Uffici competenti di questo Ministero.

Si chiede inoltre di voler predisporre un elaborato descrittivo sintetico in cui dare riscontro a ciascun punto della presente richiesta di integrazione, indicando il relativo elaborato grafico e/o descrittivo di rimando.

La documentazione integrativa richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo supporto informatico fisico e non tramite il download da link esterni considerato che, questo Ministero, per motivi di sicurezza dei propri sistemi informatici, non può accedere a collegamenti esterni.


Si rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per le relative valutazioni di competenza.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)


(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
ripresa e resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico

Risp. al prot. n. 5112 del 05.04.2023

Ns. prot. n. 4716 del 06.04.2023

Risp. al prot. n. 17948 del 18.08.2023

Ns. prot. n. 11434 del 21.08.2023

Class. 34.43.01/160.2

34.43.01/746.2

Oggetto: Santhià e Carisio (Vc)

VIA - Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico.

Richiesta parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP di Novara e contributo istruttorio alla U.O. DG-ABAP servizio II e III

Proponente: ED EDO S.r.l.

D. Lgs 152/2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Parere endoprocedimentale di competenza

In riferimento al progetto in argomento, esaminati gli elaborati presenti sul sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9038/13299>, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prot. n. 5112 del 05.04.2023 ed alla successiva richiesta prot. 17948 del 18/08/2023;

Si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alle Circolari n. 5/2010 del 19.03.2010 del Direttore Generale PBAAC e n.11 del 08.03.2022 del Direttore Generale ABAP / Soprintendenza Speciale per il PNRR, segnalando che gli elaborati integrativi sono stati caricati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 22.08.2023;

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

– //

Nelle immediate vicinanze:

- A circa 5 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei Comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d'Ale, Cossano C.se, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo C.se, Bollengo e Burolo;*



- A circa 8 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 16 giugno 1953, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in riva al lago di Viverone, sita nell'ambito del Comune di Viverone*;
- A circa 9 km in direzione nord dal campo fotovoltaico, Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato*;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Interferente per una tratta del cavidotto di connessione,

- Torrente Elvo, posto a circa 2,5 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 1,90 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Riserva naturale della Garzaia di Carisio a circa 3 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 2,00 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

Nelle immediate vicinanze:

- Rivo dei Laghetti, posto a circa 2,5 km in direzione ovest dal campo fotovoltaico. Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Torrente Elvo, posto a circa 2,5 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 1,90 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- Riserva Naturale della Garzaia di Carisio a circa 3 km in direzione nord-est dal campo fotovoltaico, a circa 2 km in direzione sud-est dalla SE "Carisio". Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- Torrente Edda, posto a circa 1 km in direzione nord dalle SE "Carisio". Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- varie aree boscate, sovente localizzate lungo le aste fluviali sopramenzionate e diffusamente collocate nell'intorno sia delle aree destinate al campo fotovoltaico sia di quelle per le cabine di trasformazione. Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Territoriale Provincia VC (PTCP), approvato con D.C.R. n. 240-8812 del 24 febbraio 2009.

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:



- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 In particolare si evidenzia la coerenza delle prescrizioni di cui agli artt. 14, 20 delle Norme di Attuazione del PPR
Si segnalano altresì interferenze con i contenuti degli artt. 16, 22, 25, 30, 31, 32, 34 delle N.T.A. del P.P.R.

1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- In direzione nord-est a circa 3 Km dal campo fotovoltaico, interferente per una tratta del cavodotto di connessione, Riserva Naturale della Garzaia di Carisio, lettera f) dell'art. 142 del Codice – SIC e ZSC e ZPS IT1120005 Garzaia di Carisio;
- In direzione ovest a circa 8 Km dal campo fotovoltaico, Lago di Viverone – SIC e ZSC IT1110020;
- In direzione ovest a circa 8 km dal campo fotovoltaico, Sito palafitticolo dell'arco alpino: Lago di Viverone - Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - Sacri Monti e Siti Palafitticoli.

1.1.f si segnalano altresì:

- gli elementi lineari o areali identificati nella tav. P4 del Ppr tra le componenti storico – culturali e percettivo identitarie quali: la viabilità storica posta ad ovest e a sud delle aree di progetto e quella ferroviaria (linea Santhià – Biella), gli episodi edilizi indicati come “Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale”, il percorso panoramico della A4, quello che discende da Salussola verso Dorzano e quelli del lago di Viverone e il fulcro naturale sostanziato dalla “Parte emergente della Serra Morenica di Ivrea”.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- In direzione nord-est – est a circa 1,3 km Carisio (VC), Castello Avogadro in loc. Nebbione, D. M. 10/06/1991 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione nord – est a circa 4,7 km dalle stazioni di trasformazione Buronzo (VC), Castello, Not. Min. 20.04.1921, 19.04.1921, 10.12.1921, 18.07.1924 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione est a circa 4,3 km dalle stazioni di trasformazione Balocco (VC), Castello, Not. Min. 20.11.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione nord – ovest a circa 7,8 km dalle stazioni di trasformazione Massazza (BI), Castello degli Avogadro della Motta, Not. Min. 22.09.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito);
- In direzione sud a circa 4,5 km dalle stazioni di trasformazione Santhià (Vc), Castello di Vettignè, D.D.R. n. 24 del 30.01.2014 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione nord – ovest a circa 7 km dall'impianto Roppolo (BI), Castello, Not. Min. 23.09.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito);
- In direzione sud a circa 5 km dall'impianto Santhià (VC), Torre di Teodolinda detta anche la Turruta, Not. Min. 26.05.1908 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione sud - est a circa 6,7 km dalla stazione di trasformazione Casanova Elvo (VC), Castello, Not. Min. 20.11.19458 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);
- In direzione sud - ovest a tot km dall'impianto Alice Castello (Vc), Castello, Not. Min. 25.09.1945 (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito);



- In direzione sud - ovest a 8,2 km dall'impianto Alice Castello (Vc), Chiesa di San Nicolao Vescovo, R.R. 25.06.1981;

1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- In direzione ovest a 5 km dall'impianto Cavaglià (Bi), Chiesa cimiteriale di Santa Maria del Bibbione (indicato nella tav. P4 del Ppr anche come fulcro del costruito ed elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica);

e ogni altro bene immobile di proprietà pubblica o assimilata (ai sensi dell'art. 10 comma 1 D. Lgs. 42/2004) avente più di 70 anni, nelle vicinanze delle linee in progetto.

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.

- //

1.2.d si segnalano altresì:

- il sistema di cascine diffuse capillarmente sul territorio poste nelle vicinanze delle aree di progetto (tra queste la più prossima è la cascina a corte chiusa denominata Sant'Alessandro collocata a sud - ovest dell'area a nord della linea autostradale A4);

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame (ovvero, dall'impianto agri-voltaico e dal cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale, ovvero nelle sue immediate vicinanze non sussistono immobili o aree dichiarate di interesse culturale (con riferimento alla tutela archeologica) ai sensi della Parte II del Codice del D.Lgs. 42/2004.

1.3.b. Allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto non interferiscono direttamente con beni archeologici già noti o tutelati *ope legis*. Si deve rimarcare tuttavia che la presenza di strutture, manufatti o altre evidenze di natura archeologica nel sottosuolo (dunque, ai sensi delle norme sopra citate, ricadenti nella tutela *ope legis*), nell'area dell'impianto di produzione o lungo il tracciato degli impianti di connessione, non può essere esclusa e, anzi, risulta altamente probabile dal momento che le opere in programma insistono in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, come esplicitato nei paragrafi successivi.

1.3.c. Alla distanza di circa 1 km a sud ovest dell'area dell'impianto agrivoltaico, il P.R.G.C. del comune di Santhià (rif. Elaborato AT4.1) individua una "area a rischio archeologico", di cui all'art. 54 delle NTA Si evidenzia che per dette aree, riconosciute dalla pianificazione urbanistica è richiesto il preventivo parere della Soprintendenza per progetti, anche privati, che comportino scavi di terreni non precedentemente manomessi. Occorre evidenziare al riguardo che l'individuazione di aree ad elevato potenziale archeologico e delle relative misure di tutela archeologica preventiva nel rispetto delle competenze statali, è demandata ai piani regolatori dall'art. 24, comma 11 della L.R. 56/1977.

2. ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area su cui si intende realizzare l'impianto è sita nel comune di Santhià (VC), località S. Alessandro, per quanto concerne l'impianto principale; nel comune di Carisio (VC) per quanto riguarda il cavidotto di connessione e il punto di raccolta "Cascina Baraggia". L'area lorda destinata



ad impianto e locali tecnici, delimitata dalla recinzione perimetrale, misura 114,48 ha, e dista circa 4.3 km nord-ovest dal centro abitato di Santhià, circa 8.2 km nord-est dal Comune di Alice Castello, circa 5.6 km est dal centro di Cavaglià, 5.7 km sud-est dall'abitato di Dorzano, circa 6.4 km sud-est da Salussola, circa 2 km sud-ovest dall'abitato di Carisio, 10.4 km ovest dal Comune di Casanova Elvo, 9 km nord-ovest da San Germano Vercellese, 9 km nord-ovest dal comune di Crova, 7 km nord dall'abitato di Tronzano Vercellese. L'area risulta posta a cavallo della Autostrada A4 Torino-Trieste.

I terreni oggetto di intervento si presentano sub-pianeggianti e, ad oggi, sono adibiti alla coltivazione di erbacee di pieno campo (prevalentemente riso e soia). L'area di progetto si inserisce in uno scenario pianeggiante, in una compagine territoriale dove la componente agricola, tipica della zona, è costituita principalmente da risaie alternate a seminativi in aree non irrigue, boschi di latifoglie e limitate aree a destinazione d'uso industriale e/o commerciale.

L'intervento presentato dal proponente, sulla base di quanto dallo stesso dichiarato negli allegati progettuali, consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico installato a terra con una potenza di picco complessiva pari a 76.6 MWp, con stringhe opportunamente distanziate per evitare ombreggiamenti e consentire un'ottimale crescita vegetale, caratterizzato da n. 127.712 moduli in silicio monocristallino (tecnologia bifacciale), installato su strutture ad inseguimento (tracker) monoassiale. Si prevede inoltre un cavidotto interrato (costituito da 4 tubazioni di diametro 200mm, per il transito ciascuno di una singola terna di cavi MT – tensione di elettrodotto 30kV) per la connessione tra la cabina di smistamento MT, localizzata nell'impianto fotovoltaico, con la stazione di trasformazione AT/MT da realizzarsi nel punto di raccolta di Carisio in prossimità della nuova Stazione Elettrica di trasformazione 380/312 kV "Carisio".

Sulla base dei contenuti degli elaborati di progetto la realizzazione dell'impianto prevede il prosieguo delle attività di conduzione agraria dei terreni, che costituirebbero la componente "agricola" dell'agro-voltaico con previsione di: semina di un erbaio destinato alla raccolta come fieno o foraggio verde per il bestiame; coltivazione di soia avvicendata a frumento tenero; installazione di arnie per attività apistica finalizzata alla produzione di miele; realizzazione di un allevamento di lumache (elicicoltura).

Quali opere di mitigazione, il progetto prevede la piantumazione lungo buona parte del perimetro dell'impianto, con esclusione completa del lato Nord, di fasce/aree vegetate con specie arboreo-arbustive autoctone, oltre che la creazione di aree di rifugio e di sviluppo della biodiversità locale, identificate con n. 4 cumuli di pietrame, n. 4 cumuli di piante morte e n. 4 zone umide.

Si prevedono inoltre le realizzazioni di opere accessorie quali lievi sbancamenti, recinzione dell'area e impianti di illuminazione e videosorveglianza.

Gli impatti paesaggistici generati sono pertanto da valutarsi relativamente:

- al campo fotovoltaico a terra, posto in un ambito agricolo pressoché integro privo di episodi antropici in dissonanza con la vocazione agricola dei luoghi;
- al cavidotto, che sebbene interrato, ma che nelle fasi di cantiere impatterebbe direttamente con aree di elevato valore paesistico/naturale "Riserva Naturale della Garzaia di Carisio";
- al punto di raccolta "Cascina Baraggia" anch'esso collocato in un ambito agricolo pressoché integro.

Campo Fotovoltaico dell'impianto proposto

L'impianto che occuperebbe una superficie di 103,07 ha, appare sproporzionato rispetto al paesaggio agrario di pianura, sostanzialmente integro e omogeneo, punteggiato da cascine isolate e radi insediamenti lungo lo sviluppo dell'Autostrada A4 Torino-Trieste, caratterizzato da una maglia agraria fitta e parcellizzata che, nel periodo di allagamento dei campi, acquisisce il tipico aspetto del "mare a quadretti" fortemente tipizzante e identitario della pianura vercellese; le visuali ad ampio raggio che, percorrendo l'autostrada, la ferrovia (linea A.V. Milano-Torino e linea Biella-Santhe), le strade primarie, secondarie o poderali, si aprono sulla trama agraria verrebbero interrotte dalla presenza di un elemento estraneo ed autoreferenziale ancorché parzialmente "mascherato" da filari arborei – arbustivi;



L'intervento si dimostra poco coerente rispetto al sistema della trama e delle giaciture del paesaggio agrario consolidato derivante dalla specializzazione colturale (risaie) che ha preso il posto delle praterie, delle aree boscate e della baraggia. Ciò si evince soprattutto lungo il confine nord e lungo il confine sud;

L'impianto agro-voltaico, anche per la stessa scelta delle colture previste in progetto, va a sostituirsi ad una conduzione agricola risicola, tutt'ora in esercizio, tipica e caratterizzante, posta in un territorio che si fregia del riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta riso di Baraggia biellese e vercellese (si richiamano a tale proposito i contenuti delle linee guida al D.M. 10 settembre 2010, per il quale tra le aree non idonee sono ricomprese le "aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale");

I tempi necessari affinché le misure mitigative raggiungano un efficace livello di mascheramento, unitamente alle problematiche di attecchimento legate ai cambiamenti climatici e ai prolungati periodi di siccità, risultano criticità molto rilevanti.

Cavidotto

Non si possono escludere impatti legati al cavidotto, che il proponente descrive come opera completamente interrata, laddove il tracciato intercetta i seguenti corso d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004:

- Torrente Elvo, in corrispondenza del viadotto della SP 3;

Gli impatti del cavidotto, specialmente nelle fasi di cantierizzazione, potrebbero risultare inoltre evidenti per la realizzazione della tratta in prossimità della Riserva naturale della Garzaia di Carisio tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

Stazioni di trasformazione

A Nord dell'impianto fotovoltaico si concentrano le cabine di trasformazione e di consegna per il raccordo con la società Terna Spa; la giustapposizione di fabbricati impiantistici inseriti nel paesaggio unicamente in base ad esigenze funzionali, in un'area agricola, avente le medesime caratteristiche di quella del campo fotovoltaico posta più a sud, concorre negativamente alla frammentazione del paesaggio agrario. Le stazioni elettriche (di trasformazione e di consegna) risultano di cospicue dimensioni e in posizione isolata tra i campi agricoli.

L'ambito paesaggistico, che la toponomastica riconduce alla Baraggia, risulta già segnato dalla presenza di insediamenti specializzati posti lungo l'asta autostradale. Ulteriori elementi, oltretutto posti come già osservato in posizione isolata, di elevato impatto antropico, costituirebbero un forte detrattore visivo nel paesaggio agricolo.

Inoltre, le sottostazioni elettriche, che comporteranno un ingente consumo di suolo (3.054 mq la sottostazione e 42619 mq la nuova stazione elettrica), insistono in un contesto agricolo integro vocato a riso dop di baraggia. Altresì nella documentazione presentata dalla Iuwi Development 09 S.r.l., il richiedente asserisce che, a fine vita impianto, non è prevista la rimozione di tali strutture. Le misure mitigative sono del tutto insufficienti e non vengono previste specifiche misure compensative riferite a suddetto consumo di suolo agricolo frutto di esproprio nei confronti dei contadini proprietari.

2.1. Beni paesaggistici

- 2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A., alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati): Come già argomentato e ribadito in seguito, si ritiene che l'impianto così come le cabine in comune di Carisio, presentino un ingente impatto paesaggistico direttamente correlato alle superfici territoriali occupate e alla modificazione del paesaggio agricolo



consolidato, posto in zona “Dop”, difficilmente mitigabile nella sua totalità; si rimanda alle successive prescrizioni.

2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all’intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile): potenzialmente tutti gli impianti fotovoltaici realizzati o approvati di entità superiore ad 1 Mw nell’ambito territoriale “prossimo” a quello in trattazione ubicati in provincia di Biella e Vercelli nonché di altri impianti di produzione energetica legati al trattamento dei rifiuti (es. Termovalorizzatore di Cavaglià promosso dalla società A2a spa) e alle cave.

Di competenza “Nazionale” si menziona i seguenti impianti contermini a quello in esame:

- proponente Juwi Development 09 s.r.l. in comune di Buronzo e Carisio della potenza di 92,27 Mw;
- proponente Myt Development Initiatives S.r.l. in comune di Formigliana e Carisio della potenza di 61 Mw;

Di competenza “provinciale” si menziona i seguenti impianti contermini a quello in esame:

- proponente Veigreenfield1 s.r.l. in comune di Santhià della potenza di 5,78 Mw - autorizzato;
- proponente Open Piemonte s.r.l. in comune di Alice Castello della potenza di 13,2 Mw – autorizzato;
- proponente A3FV Santhià Solar s.r.l. in comune di Santhià della potenza di 7,27 Mw – in corso di istruttoria;
- proponente Open Solar 1 s.r.l. in comune di San Germano Vercellese della potenza di 7,44 Mw – in corso di istruttoria;
- proponente LUCE sa s.r.l. in comune di Tronzano V.se della potenza di 7,78 Mw – in corso di istruttoria;

2.1.c attestazione della conformità della *Relazione paesaggistica* allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all’eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

//

2.2. Beni architettonici

2.2.a analisi sulla compatibilità dell’intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell’area o nelle immediate vicinanze:

- non si possono escludere eventuali interferenze visive del campo fotovoltaico, isolato nella trama agraria, rispetto a taluni beni culturali presenti nell’intorno nel raggio di circa 10 km e in particolare di strutture fortificate poste in posizione elevata e panoramica, dai quali si gode di ampi scorci panoramici sul territorio circostante.

2.3) Beni archeologici



2.3.a. In relazione ai potenziali impatti dell'opera in esame sul patrimonio archeologico, si deve sottolineare che l'ambito di intervento presenta alcuni fattori specifici di rischio archeologico, desumibili da alcune circostanze e ritrovamenti effettuati nelle adiacenze.

Sulla base dell'adeguamento degli elaborati relativi al procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) secondo le "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora art. 41, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36), si segnala in particolare che il campo fotovoltaico e gli impianti di connessione sono localizzati in un ambito territoriale dall'elevato potenziale archeologico, contraddistinto da numerosi ritrovamenti e siti archeologici, a partire dalla preistoria (Eneolitico) e, con maggiore evidenza, nell'età del Bronzo (Cavaglià, San Germano Vercellese, Salussola e Carisio) e nella successiva età del Ferro, testimoniata da diversi ripostigli monetali, consolidandosi poi in età romana con numerose evidenze, sia insediative sia funerarie, particolarmente cospicue a Santhià, loc. Pragilaro (a sud-est dell'area di intervento) e nei comuni contermini di Salussola e Dorzano. In età tardoantica e altomedievale, oltre alla continuità di occupazione di numerosi siti già noti da età romana, numerosi elementi confermano la vitalità del territorio in esame, in cui si rileva la presenza di nuove aree funerarie e apprestamenti a probabile carattere difensivo, quali quello indagato a Cavaglià, località Torrione. Sono inoltre presenti diverse tracce della viabilità antica e in alcuni casi indicazioni della suddivisione centuriale del territorio; in particolare nei pressi del castello Nebbione è stato riconosciuto l'itinerario romano *Vercellae-La Bessa*.

Alla luce di quanto sinteticamente richiamato, in base alla Relazione archeologica redatta dalla dott. Micaela Leonardi, come già segnalato, sulla base delle richieste di integrazioni avanzate in ottemperanza alle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2022, questa Soprintendenza esprime una valutazione di potenziale archeologico generalmente medio per l'areale in cui si inseriscono gli interventi in questione, alto esclusivamente per quanto riguarda il tratto di cavidotto in corrispondenza del castello Nebbione. Per quanto attiene la stima del rischio archeologico relativo, questa Soprintendenza, accogliendo le valutazioni espresse nella relazione, attribuisce un grado di rischio archeologico relativo medio per la realizzazione del campo agrivoltaico e per il cavidotto, con l'eccezione del tratto sopraccitato presso il castello Nebbione con un grado di rischio archeologico alto.

Considerato che si ritiene altamente probabile – viste le caratteristiche dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione – che l'interesse archeologico di questi ultimi si esaurisca attraverso l'indagine stratigrafica esaustiva e pertanto allo stato attuale non vi siano radicali situazioni di assoluta incompatibilità con il progetto in discussione, alla luce degli aggiornamenti normativi recentemente apportati dall'art. 19, c. 2 del D.L. 13/2023 al D.Lgs. 152/2006 – con l'introduzione del c. 2-*sexies* all'art. 25 ("In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"), si richiede:

- l'esecuzione di una campagna di sondaggi stratigrafici sulla base di un piano sondaggi da sottoporre preventivamente all'autorizzazione di questo Ufficio, anche successivamente alla conclusione del presente procedimento e comunque prima dell'avvio dei lavori al fine di garantire la compatibilità del progetto con la tutela di elementi del patrimonio archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo; in caso di esito positivo di detti sondaggi si valuterà l'attivazione delle successive fasi di approfondimento previste dalla normativa;
- per quanto riguarda lo scavo del cavidotto, preso atto della disponibilità manifestata dal Proponente, la sorveglianza archeologica in corso d'opera, con l'assunzione di tutti gli oneri e i rischi derivanti da eventuali rinvenimenti che dovessero verificarsi in fase esecutiva.



Come richiesto, l'approvazione del piano di indagini archeologiche verrà trasmessa in copia a codesta Soprintendenza Speciale.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, esprime le seguenti osservazioni:

3.1 Tutela monumentale e paesaggistica

Controdeduzioni alle integrazioni prodotte

3.1.1 Richiesta approfondimento progettuale con una sensibile e radicale riduzione in termini di estensione dell'impianto, valutando opportuni distanziamenti dalla cascina Sant'Alessandro e dalle zone naturalistiche di corridoio.

Richiesta NON ottemperata: non è stata valutata una riduzione in termini di estensioni, giustificando le dimensioni con il mantenimento della destinazione agricola dei terreni in oggetto; nel documento contenente le controdeduzioni, il proponente parla di un "modello innovativo" riferendosi al fatto che sui terreni in oggetto permarranno attività "agricole" quali coltivazioni di soia e di frumento, apicoltura, elicicoltura e erbaio da foraggio. In proposito la recente delibera della Giunta Regionale n. 58-7356 del 31.07.2023 "*Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico*" stabilisce il principio di Continuità in base al quale è necessario mantenere almeno il 70% del valore di produzione agricola avuto negli ultimi 5 anni. A giudizio della scrivente il mantenimento di attività agricole, che oltretutto sarebbero diverse da quelle risicole, ha una rilevanza in termini ambientali ma non riduce l'impatto visivo e quindi paesaggistico legato all'estensione dell'impianto.

Non è stato attuato un distanziamento dalla Cascina Sant'Alessandro, motivando inopportuno che l'immobile appartiene ai proprietari dei fondi su cui si svilupperà l'impianto.

Non è stata correttamente valutata la vicinanza del campo fotovoltaico alla ferrovia Biella-Santhià (viabilità storica-panoramica), dichiarando che solamente in corrispondenza di un punto localizzato (A) si avrà alta visibilità dell'impianto, senza però adottare adeguate misure di mitigazione per tutto il lato Nord visibile (cfr. FTV22CP05-AMB-08b_2 E ftv22cp05-AMB-R-08d-REV1-2di2). In proposito si segnala che la tratta ferroviaria definita "ad alta visibilità" (cfr. FTV22CP05-AMB-R-08b-Studio_di_intervisibilita_Rev_1_2di2_signed) misura circa 0,5 km.

In merito a quanto asserito al punto iv) del documento di controdeduzione "[...] *visibilità del tutto NULLA dai principali recettori di pregio censiti*" si argomenterà il contrario al successivo punto 3.1.8;

3.1.2 Richiesta di approfondimenti progettuali che tendano ad una progettazione coerente con la trama agraria esistente, introducendo siepe arborate e arbustive con funzione ecologica e paesaggistica anche all'interno della trama.

Richiesta parzialmente ottemperata: il layout dell'impianto non viene modificato, la trama agraria esistente viene perturbata e nettamente tagliata sul confine Nord a Nord dell'Autostrada A4 e nella mezzeria della porzione di impianto posta a Sud dell'Autostrada A4; inoltre alcune zone oltrepassano i confini delle camere di risaia creando settori più ampi; la presenza di ben n. 11 differenti settori recintati in modo autonomo con reti perimetrali metalliche concorre negativamente all'enfaticizzazione delle nuove macroaree.

Non si evince la sinergia tra produzione energetica e agricola che risulti di fatto attività autonome.



Si prende atto che vengono inserite ulteriori fasce arbustive di mitigazione, tuttavia, disattendendo quanto richiesto, nessuna viene prevista all'interno della trama (in merito alle misure mitigative si veda quanto argomentato al successivo punto 3.1.4);

- 3.1.3 Richiesta di un approfondimento progettuale con elaborati in scala adeguata con evidenza delle opere ricadenti all'interno delle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Richiesta parzialmente ottemperata: viene prodotto elaborato di fotosimulazione in corrispondenza dell'attraversamento del Torrente Elvo, ma non si produce un elaborato di dettaglio della porzione di area definita dalla Riserva Naturale della Garzaia di Carisio, specialmente per quanto riguarda le fasi di cantierizzazione e costruzione dell'opera.
- 3.1.4 Richiesta di effettuare un approfondimento progettuale specifico che preveda misure mitigative "di più ampio respiro" aventi una maggiore consistenza e minor ripetitività formate dalla ampia gamma di essenze autoctone derivate dall'ambiente del bosco planiziale e dalla baraggia biellese-vercellese; le opere di mitigazioni dovranno essere previste anche per le stazioni elettriche.
Richiesta parzialmente ottemperata: negli elaborati in revisione progettuale si apprezza un incremento delle fasce di mitigazione vegetazionale: è stato aggiunto un nuovo tratto a sud dell'autostrada lungo la strada interpodereale che conduce alla cascina Biancella e sono state ampliate le fasce proposte aggiungendo, per ogni tipologia, un filare.
Risultano assenti misure mitigative sul lato Nord a Nord dell'Autostrada A4, dichiarato dallo stesso proponente come di ALTA visibilità dalla ferrovia Biella-Santhià (viabilità storica-panoramica) benché evidenziate come criticità nella richiesta integrazioni.
Complessivamente le misure mitigative proposte non sono comunque sufficienti ad occultare e/o smorzare l'impatto di ingenti dimensioni, specialmente in corrispondenza di quei angoli interni maggiormente visibili dalle percorribilità stradali e ferroviarie esistenti (si veda a titolo di esempio elaborato FTV22CP05-AMB-R-08d-FotosimulazioniRev_1_2di2 pagine 7 e 9).
Dalle controdeduzioni alla nota n. 5 si apprende che, diversamente da quanto richiesto, è stata mantenuta una configurazione "rigida" dei sestri d'impianto al solo scopo di agevolare eventuali interventi manutentivi. Nessuna misura viene prevista all'interno della trama agraria.
Per quanto concerne la Stazione Elettrica di trasformazione si richiama quanto già espresso nel parere inerente all'impianto di Buronzo in capo alla società Juwi Development 09Srl in quanto società capifila della progettazione.
- 3.1.5 Richiesta di formulare una proposta compensativa rivolta a ricostituire ecosistemi naturali ed elementi di riqualificazione del paesaggio.
Richiesta parzialmente ottemperata: vengono proposte delle opere più affini al concetto di "mitigazione" piuttosto che di "compensazione" paesaggistica incrementando la piantumazione di fasce/aree vegetate perimetrali a conformazione lineare. Inoltre propone la creazione di n. 4 aree umide, aventi forme per nulla naturalistiche, n. 4 cumuli di pietrame e n. 4 di piante morte, che dal punto di vista paesaggistico hanno poca rilevanza anche in riferimento alle collocazioni prescelte e alle dimensioni eccessivamente limitate rispetto alle proporzioni dell'impianto, tenuto conto inoltre che le opere mitigative – complessive, nel loro insieme, occuperebbero solamente l'8% circa dell'intera superficie catastale impegnata.
- 3.1.6 Richiesta di specificare, con elaborati di maggiore dettaglio, la conformazione delle aree destinate alla semina, alla piantumazione, alla elicicoltura, anche nel rispetto della maglia agraria esistente.
Richiesta parzialmente ottemperata: viene fornita una descrizione maggiormente dettagliata, priva tuttavia di un riscontro grafico. A titolo esemplificativo, con riferimento all'allevamento delle lumache non è precisato se e dove verranno posate strutture di supporto quali serre,



tettoie, graticci di supporto ecc.; non è precisato se tali attività colturali tengono conto della maglia agraria esistente.

Nelle controdeduzioni si conviene in merito al fatto che le proposte colturali nonché quelle relative alla elicoltura siano ininfluenti e inefficaci rispetto al tema della riduzione degli impatti paesaggistici.

3.1.7 Richiesta di integrazione documentale riguardante le fotosimulazioni con:

3.1.7.1 Aggiunta di ulteriori viste ravvicinate tratte da punti significativi dell'immediato intorno che rappresentino anche le cabine di trasformazione e i locali tecnici, con maggiore livello di dettaglio architettonico e di mitigazione.

Richiesta parzialmente ottemperata: vengono prodotte ulteriori viste, ma non sono presenti elaborati di dettaglio delle cabine di trasformazione e dei locali tecnici, né specifiche delle finiture e dei materiali ipotizzati in progetto;

3.1.7.2 siano elaborate viste significative interne all'area di impianto.

Richiesta ottemperata: gli elaborati FTV22CP05-AMB-R-08d_Rev1 riportano sufficienti viste dell'intero impianto.

3.1.7.3 siano elaborate viste notturne dalle quali si possa evincere l'impatto luminoso e la percepibilità dello stesso nel contesto.

Richiesta NON ottemperata: non è stato prodotto alcun elaborato, la proponente giustifica che l'impianto di illuminazione perimetrale si attiverà solo in caso di ricezione di segnali dal sistema antintrusione.

3.1.7.4 siano elaborate viste nelle differenti stagioni, con rappresentazione delle mitigazioni nei periodi autunnali e invernali.

Richiesta ottemperata: gli elaborati FTV22CP05-AMB-R-08d_Rev1 riportano viste con la rappresentazione delle compensazioni ambientali nel periodo estivo ed in quello invernale.

3.1.7.5 siano elaborate viste delle opere, se presenti, ricadenti nella fascia fluviale di 150 metri generata dal Torrente Elvo tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1) lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e nell'area definita dalla Riserva Naturale della Garzaia di Carisio tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004.

Richiesta parzialmente ottemperata: negli elaborati FTV22CP05-AMB-R-08d_Rev1 si riporta solamente la vista dell'attraversamento del Torrente Elvo in corrispondenza della SP3, non sono riportate viste per le opere ricadenti nell'area definita della Riserva Naturale della Garzaia di Carisio, che hanno rilevanza anche solo per la fase di cantiere.

3.1.7.6 produrre le elaborazioni mancanti relativi alla Sottostazione di consegna e alla Stazione Elettricaavendo.

Richiesta parzialmente ottemperata: le mitigazioni presenti vengono rappresentate unicamente a livello planimetrico, nella relazione paesaggistica la fotosimulazione è riferita alla sola stazione elettrica e non riposta le suddette opere a verde.

In generale le simulazioni tridimensionali e i fotoinserti concorrono a chiarire, seppur in modo parziale, quale sia l'impatto e la visibilità dell'impianto nell'intorno.

3.1.8 Richiesta riguardante lo Studio di intervisibilità.

3.1.8.1 Richiesta di condurre un'analisi dai punti più elevati e significativi dei nuclei storici.

Richiesta parzialmente ottemperata: l'analisi integrativa si sviluppa dai nuclei storici più rappresentativi, ma con punti di ripresa fotografica sempre a terra e poco significativi rispetto agli sviluppi in elevazione dei beni emergenti.

3.1.8.2 Siano ricognite tutte le cascine poste nell'intorno concentrando l'analisi di intervisibilità su quelle aventi valore storico – documentale.

Richiesta ottemperata: nella documentazione integrativa viene introdotta l'analisi dalle cascine nell'intorno.



3.1.8.3 Sia completata l'analisi all'interno del bacino visivo indicato (raggio 10 km circa) tenendo conto dei beni elencati al punto 1.1 e 1.2 del presente parere e più in generale dai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 a partire da tutti gli elementi riconosciuti tra le componenti percettivo-identitarie e storico – culturale della tav. P4 “Componenti paesaggistiche”.

Richiesta parzialmente ottemperata: viene prodotta documentazione integrativa, anche se, come sopra riportato, i punti di ripresa fotografica sono collocati sempre a terra e quindi poco significativi rispetto agli sviluppi in elevazione dei beni.

Si evidenziano le seguenti criticità:

- I castelli e gli altri beni culturali puntuali non sono stati indagati rispetto ai reali punti di osservazione – godimento del paesaggio circostante ovvero dai camminamenti in elevato o dalle aperture in affaccio (attività facilmente perseguibile con accessi diretti o in modo indiretto con droni);
- Diversamente da quanto esplicitamente richiesto dalla Scrivente non sono stati indagati i castelli di Balocco e di Buronzo, quest'ultimo posto in posizione elevata, poiché secondo il proponente si troverebbero ad oltre 10 km di distanza; in proposito si ritiene discutibile il metodo di misura che, invece di riferirsi al perimetro dell'impianto o delle stazioni di trasformazione (luogo dei punti lungo il quale verrebbe confermate le minor distanze indicate dalla Scrivente nella nota di richiesta integrazioni) utilizza un centro ipotetico del campo fotovoltaico; in ogni caso, ritenuto che i castelli menzionati siano di estremo interesse nel territorio circostante, sarebbe stato rilevante acclararne la possibile intervisibilità;
- Si vuole inoltre evidenziare che nell'elaborato FTV22CP05-AMB-R-08b-Studio di intervisibilità_rev1_2di2 a pagina 15 venga dichiarata per la ferrovia storica Biella-Santhià una tratta con visibilità ALTA (in rosso) e non venga adottata alcuna misura di compensazione ambientale.

3.1.9 Richiesta di indicare anche la rimozione o meno delle opere minori quali il campo di elicottura e delle arnie presenti, oltre che una rappresentazione schematica della restituzione del terreno.

Richiesta parzialmente ottemperata: viene riportata una descrizione dello stato post operam, senza produzione di una rappresentazione schematica, ma dichiarando una restituzione dell'area in analogia alle condizioni ante operam; i proponenti richiedono il mantenimento delle opere minori per una loro continuità.

3.1.10 Richiesta di un elenco degli impianti che afferiscono al punto di consegna di Carisio (VC) di competenza di Terna SpA,.

Richiesta ottemperata: viene indicato l'impianto ubicato nel Comune di Buronzo (VC) della società Juwi Development 09 s.r.l..

Al punto 2.1.b del presente parere sono elencati gli altri impianti autorizzati o in corso d'istruttoria che potrebbero concorrere al cosiddetto “effetto cumulo”.

L'impianto di Buronzo dista circa 7 km da quello in argomento.

3.1.11 Richiesta di chiarimenti circa l'estensione areale.

Richiesta ottemperata: nella relazione paesaggistica e nell'intera documentazione di progetto vengono aggiornate le superfici con indicazione di 103,07 ha di superfici recintate.

3.2 Tutela archeologica

3.2.1 Per quanto attiene l'area del campo agrivoltatico, considerato che – come precedentemente indicato – il progetto in esame è sottoposto a Verifica preventiva dell'interesse archeologico, si ritiene che il completamento della procedura secondo quanto previsto dalla normativa vigente (con le indagini preventive e le misure di tutela in corso d'opera e, ove necessario,



lo scavo stratigrafico esaustivo delle evidenze riscontrate durante dette indagini) consenta di superare impatti significativi dell'opera in esame, dal momento che si ritiene altamente probabile che le esigenze di tutela di dette evidenze si esauriscano attraverso lo scavo esaustivo (D.Lgs. 36/2023, all. I.8, art. 1, c. 8, lett. a).

- 3.2.2 In relazione al tracciato del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale, come sopra indicato, questa Soprintendenza richiede che gli scavi necessari alla realizzazione di tali opere siano essere effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 9 bis, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D. M. 20 maggio 2019 Rep. 244), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa e caricata sulla piattaforma web RAPTOR (<https://raptor.cultura.gov.it/>) idonea documentazione – redatta secondo le norme in uso (relazione, documentazione grafica e fotografica), pubblicate sul sito istituzionale della Soprintendenza – attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse. Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.
- 3.2.3 In riferimento a quanto sopra esposto, si richiede che siano previste idonee risorse economiche nelle successive fasi progettuali per ottemperare all'eventuale necessità di condurre indagini stratigrafiche in estensione nelle aree interessate dal progetto allo scopo di indagare esaustivamente eventuali evidenze archeologiche individuate durante l'espletamento della separata procedura di VPIA.

Per quanto sopra riportato, questa Soprintendenza, verificata la situazione vincolistica dell'area in argomento, **per quanto di competenza e per quanto attiene esclusivamente gli aspetti archeologici ritiene abbia ottemperato a quanto richiesto, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, architettonici, ritiene che gli elaborati del progetto in questione, comprensivi anche del Piano di Dismissione e degli approfondimenti successivi, abbiano ottemperato in modo parziale a quanto richiesto dalla Scrivente medesima con la sopracitata nota endoprocedimentale prot. n. 5254 del 19.04.2023 ed esprime pertanto parere positivo all'intervento, con le seguenti vincolanti prescrizioni sotto il profilo architettonico e paesaggistico:**

- 1 Considerato che l'impianto, così come progettato, coprirebbe un'estensione di 103,07 ha, un areale tale da risultare difficilmente "assorbibile" nel paesaggio e nell'ambiente circostante interrompendo di fatto la continuità del tessuto agricolo di risaia a presidio Dop, con relativi segni fisici e simbolici che strutturano il territorio irriguo (si valuti che percorrendo la carreggiata nord da est in direzione Torino, appena superata la fascia fluviale del torrente Elvo, si osserverebbe un'estensione di pannelli a perdita d'occhio misurato in circa 1,4 km e che la distanza tra lo spigolo nord – ovest e quello sud – est del campo coprirebbe circa 2,3 km); considerato che la documentazione prodotta non fornisce elementi sufficienti che possano escludere l'interferenza visiva tra l'impianto e taluni beni culturali presenti in posizione ravvicinata o elevata nell'intorno nel raggio di circa 10 km (in particolare i castelli); considerata altresì la piena visibilità delle limitrofe ferrovia Biella-Santhià, Autostrada A4 Torino-Trieste, ferrovia A.V. Torino-Milano, considerato che la ferrovia Biella-Santhià viene individuata quale viabilità storica e patrimonio ferroviario dal quale si fruisce del paesaggio tipico della baraggia e delle risaie e tenuto conto della vocazione turistica che negli ultimi anni sta sempre



più investendo il territorio in sinergia tra soggetti pubblici e privati; considerato in altri termini che l'impianto è del tutto fuori scala rispetto alla tessitura del paesaggio locale e ritenuta inammissibile una interruzione del paesaggio per una così ampia superficie, ai fini di tutelare il paesaggio agricolo, che al momento si presenta integro, così come percepibile dai punti di interesse riconosciuti posti nell'intorno, **si prescrive** una riduzione in termini estensivi dei pannelli nella misura di circa 1/6 che non eliminerà totalmente l'impatto causato dall'impianto sul paesaggio ma ne attenuerà la percezione; dovranno essere stralciate la porzione a nord – ovest che presenta un perimetro indifferente alla conformazione originaria delle camere risicole e pertanto anche critica dal punto di vista dell'inserimento di mitigazioni efficaci e coerenti con la trama agraria e dovrà essere stralciata la porzione a sud separata dal resto dell'impianto che determina una estensione delle aree occupate oltre alla “cesura” derivante dalla fascia di rispetto delle linee aeree, andando ad interferire con le aree boscate circostanti. Il nuovo confine settentrionale dovrà escludere le camere di risaia poste nell'angolo nord – ovest ubicate al C.T. f. 7 part. 1, il perimetro ricalcherà l'attuale proposta dallo spigolo nord – est sino alla Cascina Belvisio in prossimità della quale scenderà verso sud seguendo il ciglio occidentale della camera di risaia antistante alla suddetta cascina (posto a sinistra della stessa), attestandosi sul fabbricato a pianta rettangolare censito al C.T. al f. 7 part. 131 (coordinate geografiche nuovo confine nord: 45.41049989322335, 8.168998027446836; 45.41094726258286, 8.168125587765815; 45.410296625902035, 8.157358289797678; 45.407205765175654, 8.155175004778446). Il nuovo confine meridionale prevederà lo stralcio integrale delle aree censite al C.T. al f. 10 part. 86 e pertanto le file di pannelli termineranno all'interno all'interno del f. 10 part. 1 e f. 9 part. 21 (coordinate geografiche nuovo confine sud: 45.406342710478704, 8.176676874868317; 45.40186826443899, 8.1689306555246). Dovranno essere previste diverse misure mitigative come indicato al successivo punto 2.

Inoltre dovrà essere lasciata un'area libera antistante il prospetto nord – est della cascina Sant'Alessandro di profondità pari alla larghezza della predetta facciata.

Il layout dell'impianto ridotto dovrà essere rappresentato in sede di progetto esecutivo e trasmesso all'ufficio scrivente onde poter verificare la corrispondenza con quanto richiesto;

- 2 In merito alle misure mitigative, con le quali non sarà possibile occultare totalmente l'impianto ma solo attenuarne l'immagine intrusiva nel paesaggio locale, **si prescrive** che su tutti i lati del perimetro ridotto del campo agro-voltaico vengano messe a dimora specie vegetali del tipo a “pronto effetto”, avendo cura di calibrare una corretta miscellanea di essenze arboree e arbustive autoctone. Al fine di aderire quanto più possibile alla tessitura della maglia agraria, le misure mitigative da mettere a dimora sul lato sud, sud -est, a cavaliere della strada interpodereale, dovranno essere “tipo A a tre filari”, da posizionarsi lungo i margini di risaia (a titolo indicativo in prossimità dell'area per la Elicoltura). Le zone di spigolo dovranno essere maggiormente intensificate per scongiurare l'effetto di “recinto vegetale”; considerato che l'effetto di mascheramento avrà piena efficacia intorno al decimo anno, la messa a dimora delle piante dovrà essere la prima operazione da compiersi, ossia dovrà improrogabilmente precedere le opere strettamente legate all'impianto fotovoltaico; ciò al fine di agevolarne l'efficacia; dovrà essere concordato con l'Ufficio scrivente un sopralluogo finalizzato alla verifica delle misure mitigative messe a dimora; dovrà essere avviato un piano di monitoraggio e di costante sostituzione delle fallanze;
- 3 Considerata l'impossibilità del paesaggio locale di poter “assorbire” totalmente gli impatti negativi derivanti dalla trasformazione a lungo termine del territorio specifico a causa dell'introduzione della distesa di pannelli ancorché di dimensioni ridotte e dalla costruzione delle cabine elettriche che presentano dimensioni planimetriche elevate con relativo consumo di suolo agricolo a vocazione dop, dovranno essere introdotte ulteriori misure compensative oltre a quelle previste che si configurano per lo più come mitigazioni.
In sede di progetto esecutivo si preveda la realizzazione di due aree boscate poste sul margine nord C.T. f. 7 part. 1: una nella camera di risaia posta nello spigolo nord – ovest (circa 0,03 kmq), laddove la visibilità dalla ferrovia Biella – Santhià risulta elevata, in adiacenza alla ferrovia, poco distante dal canale della Mandria, l'altra poco distante dalla prima, nella camera di forma triangola antistante la cascina Belviso .



- 4 Le cabine elettriche e i locali tecnici all'interno del campo agro-voltaico dovranno essere dissimulati e ingentiliti attraverso l'inserimento di un rivestimento esterno in doghe di legno e tetto in lamiera a due falde colore testa di moro o verde bosco;
- 5 Le sottostazione di consegna e l'attiguo punto di raccolta Cascina Baraggia, da realizzarsi in comune di Carisio, in una zona agricola integra che per estensione planimetrica (la maggiore presenta una dimensione di circa 190 per 200 m) rappresentano un ingente consumo di suolo agricolo vocato alla produzione di riso dop di Baraggia (unica dop in Italia riferita alla coltivazione risicola), dovranno anch'esse essere rimosse a fine vita impianto e i terreni bonificati; dovranno essere introdotte le medesime misure di mitigazione vegetazionale prescritte per il campo agro-voltaico della Juvi Development 09 srl previsto in comune di Buronzo, come indicate nel relativo parere endoprocedimentale di competenza.

I Responsabili del procedimento
arch. M. Brustio/dott.ssa F. Garanzini/dott.ssa L. Mordeglia

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO
dott. Lucia I. Mordeglia

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP 8435] Santhià e Carisio (VC).** Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico..
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC). Proponente: ED EDO S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro delle richieste di codesto Servizio prot. n. 5112 del 05.04.2023 e prot. n. 17984 del 18.08.2023, vista la nota prot. n. 11806 del 31.08.2023, acquisita agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 19608 del 04.09.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (nel prosieguo 'Soprintendenza') ha comunicato il proprio motivato parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine alla tutela archeologica.

Nella richiamata nota, la Soprintendenza, in esito a un'attenta disamina dei contenuti del Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, come integrato su richiesta della stessa, e del quadro delle presenze archeologiche nelle aree di interesse, rileva la sussistenza di un rischio archeologico relativo qualificato (grado medio e alto), in considerazione del quale sarà necessario attivare dei saggi preventivi e, per il tratto di cavidotto, garantire la sorveglianza archeologica in corso d'opera, come meglio dettagliato nel suddetto parere cui si rinvia. Sulla base dei precedenti rinvenimenti effettuati nel territorio in questione, l'Ufficio territoriale ritiene che con ogni probabilità lo scavo stratigrafico possa esaurire l'esigenza di conoscenza e tutela di eventuali resti archeologici e, pertanto, che *"allo stato attuale non vi siano radicali situazioni di assoluta incompatibilità con il progetto in discussione"*.

Ciò premesso e richiamato, per quanto di competenza questo Servizio concorda con la Soprintendenza, invitando pertanto il proponente ad ottemperare alle indicazioni in ordine alla tutela archeologica specificate nel suddetto parere ai punti 3.2.1-3.2.3.

Al riguardo è tuttavia necessario rammentare che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Il Funzionario archeologo
dott. Sara Neri (sara.neri@cultura.gov.it)

Saralneri

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
18.09.2023 11:29:12
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 8435] SANTIÀ E CARISIO (VC)** – Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza
picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: ED EDO S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 5112 del 05/04/2023 ed alla successiva nota prot. n. 17948 del 18/08/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 11806 del 31/08/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, per quanto di competenza si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza condizionato alla prescrizione impartita di parziale riduzione di una porzione dell’impianto, necessaria in considerazione della vicinanza con i beni architettonici culturali più prossimi, con particolare riferimento alla Cascina Sant’Alessandro (pertanto “*dovrà essere lasciata un’area libera antistante il prospetto nord- est della cascina Sant’Alessandro di profondità pari alla larghezza della predetta facciata*”).

Il funzionario della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

0 = MINISTERO DELLA CULTURA

C = IT

